

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 maggio 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2.

Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1997 n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 Pag. 6

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997 n. 2.

Modifiche ed integrazioni alle norme di organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali Pag. 6

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997 n. 3.

Integrazione alla legge regionale 7 luglio 1994 n. 35 «Nuove norme in materia di inquinamento atmosferico e rete di rilevamento della qualità dell'aria» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997 n. 4.

Modificazione alla legge regionale 14 settembre 1993 n. 50, recante norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990 n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista) Pag. 14

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1997, n. 3.

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), già modificata dalla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 78 Pag. 14

REGIONE PIEMONTE

REGOLAMENTO REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 1.

Regolamento regionale recante disposizioni sul trasferimento dei campioni biologici tra strutture private di laboratorio. Pag. 15

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 5.

Assistenza ospedaliera in forma indiretta presso centri privati italiani di altissima specializzazione non accreditati .. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 6.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.) IV variazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio 1996 Pag. 16

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 7.

Semplificazione delle procedure in materia di pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari Pag. 17

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 8.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.). Esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 1997. Autorizzazione Pag. 18

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1997, n. 5.

Rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1995 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1997, n. 6.

Disciplina dei centri di attività motorie Pag. 19

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1997, n. 7.

Norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche Pag. 21

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1997, n. 6.

Definizione dei confini fra i Comuni di Bosa e di Montresta.
Pag. 24

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 7.

Norme a sostegno dei lavori socialmente utili. Misure volte a favorire il reimpiego presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi. Convenzione GEPI - Regione Sardegna. Attuazione del comma 7 dell'articolo 2 della legge 402/94 (Piano di rinascita) Pag. 24

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1997, n. 3.

Proroga del termine di decadenza dei comitati regionali di controllo e modifiche alle leggi regionali 3 dicembre 1991, n. 44, 12 novembre 1996, n. 41 e 9 dicembre 1996, n. 45. Norme per l'affidamento a commissari straordinari dell'amministrazione di enti. Modifica alla legge regionale 23 maggio 1991, n. 33 Pag. 26

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1997, n. 2.

Istituzione, nell'ambito dei posti della dotazione organica del ruolo regionale di un contingente ad esaurimento per gli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche Pag. 27

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1997, n. 3.

Integrazione a modifiche alla legge regionale del 24 febbraio 1979, n. 2, recante: «Disciplina degli interventi nelle zone della provincia di Reggio Calabria colpite dagli eventi sismici del marzo-aprile 1978» Pag. 28

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1997 Pag. 29

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1997, n. 2.

Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 6 del 21 gennaio 1997.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MISURE STRAORDINARIE DI FLESSIBILIZZAZIONE

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del processo di revisione organizzativa, si avvale di misure di gestione flessibile dell'impiego regionale secondo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Le misure previste dal presente titolo sono applicabili sino al 31 dicembre 1998.

3. Le norme della presente legge si applicano al personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti compresi gli Istituti autonomi case popolari.

Art. 2.

Valorizzazione professionale

1. Fino all'attuazione del vigente piano occupazionale, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2 dell'art. 1, la Regione, nell'ambito del vincolo di spesa per la dotazione organica, destina una somma per potenziare le incentivazioni economiche previste dal vigente contratto collettivo nazionale a favore del personale appartenente alle qualifiche non dirigenziali, quale misura straordinaria a sostegno del processo riorganizzativo avviato con la L.R. 4 agosto 1994, n. 31 e della valorizzazione professionale dei dipendenti.

2. La percentuale di personale in servizio in ciascuna qualifica al quale è attribuibile il premio per la qualità della prestazione individuale previsto dall'art. 34 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro è elevata al quaranta per cento.

3. L'importo dell'indennità di area direttiva prevista dall'art. 35 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro è elevato, nel valore massimo e con riferimento ad entrambe le qualifiche destinarie di essa, a lire tre milioni e cinquecentomila.

4. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1997.

Art. 3.

Processi selettivi

1. Per la copertura di una percentuale di posti vacanti degli organici regionali delle qualifiche non dirigenziali per le quali sia previsto l'accesso mediante concorso, la Regione definisce un piano di corsi-concorso finalizzati alla riqualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, stabilisce la suddetta percentuale che comunque non può essere superiore al cinquanta per cento di detti posti.

2. È ammesso ai corsi-concorso di cui al comma 1 un numero di candidati non superiore a due volte il numero dei posti da coprire.

3. Ai corsi-concorso possono partecipare coloro i quali sono in possesso di entrambe le seguenti condizioni:

a) essere dipendenti di ruolo appartenenti alle due qualifiche immediatamente inferiori a quella del posto messo a selezione da almeno 2 anni;

b) aver conseguito il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno ovvero quello di grado immediatamente inferiore e un'anzianità di servizio di almeno 5 anni maturata presso pubbliche amministrazioni nella qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a selezione.

4. Ai fini della partecipazione ai corsi-concorso per l'ottava qualifica funzionale, qualora le funzioni connesse al posto messo a selezione comportino, a norma delle leggi che disciplinano l'esercizio delle singole professioni, il possesso di specifica abilitazione, è comunque richiesto il possesso del diploma di laurea e di detta abilitazione professionale.

5. L'anzianità di servizio richiesta dalla lettera b) non può essere fatta valere ai sensi della lettera a) del comma 3.

6. Nei concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti non coperti tramite i processi selettivi di cui al presente articolo non si applica la riserva per il personale interno.

7. Ai fini della validità dei processi selettivi di cui al presente articolo le graduatorie devono essere approvate entro il 31 dicembre 1998 e ad esse si applica l'art. 4 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.

8. Entro la data del 31 dicembre 1998 i processi selettivi sono attivati non più di una volta per ogni qualifica e profilo professionale.

9. Ai processi selettivi di cui al presente articolo possono partecipare in via eccezionale anche coloro che prestano servizio, nella stessa qualifica o in qualifica superiore a quella del posto messo a selezione, da almeno 3 anni, alla data di entrata in vigore della legge, presso l'Amministrazione regionale con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 46 dello Statuto regionale e che sono in possesso della condizione di cui alla lettera b) del comma 3. L'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al processo selettivo non può essere fatta valere ai sensi della lettera b) del comma 3.

10. Per la copertura dei posti vacanti per i quali l'assunzione non avviene tramite concorso si procede ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 36 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, previa effettuazione di una prova pratica di selezione fra i dipendenti. I candidati esterni sono selezionati per i posti non coperti con detta prova pratica e ad essi si applicano i medesimi sistemi e criteri di selezione utilizzati per i dipendenti.

Art. 4.

Incarichi di mansioni superiori e rapporti di lavoro a termine

1. Gli incarichi di attribuzione temporanea di mansioni superiori, previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 57 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, possono essere conferiti dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza nell'ambito dei rispettivi organici, anche al medesimo dipendente, per un periodo superiore a tre mesi. Detti incarichi perdono comunque efficacia alla data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso o del processo selettivo per la copertura dei relativi posti vacanti.

Nelle fattispecie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro la Regione, ove sussistano esigenze organizzative che necessitano lo svolgimento continuativo di specifiche funzioni, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo superiore a sei mesi. Detti contratti sono comunque risolti alla data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per la copertura dei relativi posti vacanti ovvero al 31 dicembre 1998.

Art. 5.

Razionalizzazione della dotazione organica dirigenziale

1. Al fine dell'ulteriore razionalizzazione della struttura dirigenziale i posti della dotazione organica dei dirigenti sono soppressi entro la data del 31 dicembre 1998, con provvedimento della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza, almeno nella misura del dieci per

cento, fatto salvo un numero di posti necessario per consentire ai dirigenti dei ruoli ad esaurimento di essere inseriti nella dotazione organica con conseguente soppressione di tali ruoli.

2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, qualora non sia stato soppresso un numero di posti idoneo a consentire un'adeguata razionalizzazione della struttura dirigenziale entro il 31 dicembre 1998 definisce le procedure per addivenire alla ulteriore soppressione di posti.

TITOLO II SNELLIMENTO DELLE FORME DI GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 6.

Sperimentazione del sistema di telelavoro

1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, può avviare forme di sperimentazione di telelavoro, disciplinandone le modalità di attuazione con apposita direttiva.

Art. 7

Contratti a tempo determinato

1. Le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato sono effettuate nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa attingendo da graduatorie predisposte sulla base di selezioni per titoli.

2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, stabilisce le tipologie e la durata delle graduatorie da formare, nonché i criteri di valutazione ed i punteggi da attribuire ai titoli.

3. Ai fini di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche le graduatorie dei concorsi e quelle delle selezioni per l'ammissione ai corsi-concorso nonché le relative graduatorie finali per coloro che non sono risultati vincitori.

Art. 8

Comandi

1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza possono disporre o richiedere il comando di personale per un tempo determinato presso o da altri enti pubblici, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. A detti comandi si applicano le norme vigenti per il personale civile dello Stato.

2. Il comando può essere altresì richiesto nei confronti di personale dipendente da società in cui la maggioranza assoluta del capitale sia detenuta:

a) dalla Regione Emilia-Romagna;

b) da enti o aziende regionali;

c) da società partecipate a maggioranza assoluta dagli enti di cui alle lettere a) e b).

3. È altresì prevista la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di disporre il comando di propri dipendenti presso le società di cui al comma 2.

4. La richiesta di personale ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuata esclusivamente al fine di acquisire specifiche professionalità non disponibili fra i dipendenti regionali.

5. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione regionale e nel rispetto della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, può essere disposto il comando di dipendenti regionali presso enti e aziende del settore privato. La Regione dispone il comando per un tempo determinato, con il consenso del dipendente e previa convenzione con gli enti o aziende interessate.

Art. 9.

Concorsi unici

1. La Giunta regionale disciplina le modalità per l'attuazione di concorsi unici tra la Regione e le altre amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 nonché, previa convenzione, con gli enti locali.

2. I concorsi unici sono promossi dalla Regione Emilia-Romagna e ad essi possono aderire le amministrazioni di cui al comma 1.

Art. 10.

Istituzione di una banca dati

1. Al fine di favorire la mobilità, anche mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato, dei dipendenti fra le pubbliche amministrazioni per la copertura delle posizioni dirigenziali è istituita presso la Regione una banca dati con i nominativi dei funzionari e dirigenti che ne facciano richiesta.

2. Le procedure per l'attivazione e il funzionamento della banca dati prevista al comma 1 sono disciplinate con regolamento regionale.

Art.11.

Servizio di mensa

1. La Giunta regionale previa intesa con l'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità di fruizione e adeguamento del servizio di mensa, in relazione all'articolazione dell'orario pomeridiano, definito per rispondere alle esigenze organizzative dell'ente.

Art. 12

Rimborso spese per servizi fuori sede

1. La Giunta regionale previa intesa con l'Ufficio di Presidenza disciplina i casi in cui è riconosciuto al dipendente il rimborso delle spese per servizi effettuati al di fuori della sede d'ufficio che non danno diritto ai trattamenti di missione.

Art. 13.

Modifiche alla L.R. 4 agosto 1994, n. 31

1. Al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, le parole «dall'irrogazione» sono sostituite dalle parole «dall'avvenuta conoscenza dell'irrogazione».

2. Il comma 3 dell'art. 15 della L.R. n. 31 del 1994 è soppresso.

3. Al comma 1 dell'art. 17 della L.R. n. 31 del 1994 sono soppresse le parole «Esse hanno effetto dal momento della loro accettazione da parte dell'Amministrazione.».

4. All'art. 12 della L.R. n. 31 del 1994 è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Gli enti dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli Istituti autonomi per le case popolari, possono avvalersi del Collegio arbitrale di cui al presente articolo previa convenzione con la Regione Emilia-Romagna. In tal caso i rappresentanti dei dipendenti nel collegio arbitrale sono designati dalla rappresentanza sindacale unitaria costituita nell'ente di appartenenza del lavoratore ovvero, in mancanza, dalle rappresentanze sindacali aziendali secondo le modalità indicate dall'organo dell'ente dotato di potere regolamentare.».

Art. 14

Modifiche alla L.R. 19 novembre 1992, n. 41

1. Il comma 4 dell'art. 11 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 è sostituito dai seguenti:

«4. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del contratto previsto al comma 3. Il dirigente competente in materia di personale, salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa, dispone la riassunzione del dirigente qualora quest'ultimo ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il dirigente riassunto tiene conto dell'anzianità complessivamente maturata dal medesimo nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

4-bis. Dalla data della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al comma 4 è reso indisponibile, per la durata dell'incarico di direttore generale e per i successivi trenta giorni, un numero di posti della dotazione organica dirigenziale corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati.».

2. Al comma 1 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 sono soppresse le parole «sia di diritto pubblico sia di diritto privato».

3. Il comma 4 dell'art. 24 della L.R. n. 41 del 1992 è sostituito dal seguente:

«4. Il trattamento economico è stabilito dal provvedimento di assunzione con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.»

Art. 15.

Modifiche alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44

1. Nel comma secondo dell'art. 9 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 le parole «Il Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «L'Ufficio di Presidenza».

2. Il primo e secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 44 del 1984 sono sostituiti dai seguenti:

«L'Ufficio di Presidenza stabilisce la dotazione organica, le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale facente parte delle seguenti strutture speciali:

- a) segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale;
- b) segreterie particolari dei componenti l'Ufficio di Presidenza;
- c) segreterie particolari dei Presidenti delle Commissioni consiliari;
- d) segreterie dei Gruppi consiliari.

La Giunta regionale stabilisce la dotazione organica, le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale facente parte delle seguenti strutture organizzative speciali:

- a) Gabinetto e segreteria particolare del Presidente della Giunta;
- b) segreterie particolari del Vicepresidente della Giunta e degli Assessori.»

3. Il terzo comma dell'art. 13 della L.R. n. 44 del 1984 è sostituito dal seguente:

«I gruppi di lavoro sono costituiti con atto del competente direttore generale ovvero con atto congiunto di più direttori nel caso di gruppo che coinvolga più direzioni generali.»

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16

Norma transitoria per il personale delle Aziende per il diritto allo studio universitario

1. Con la fissazione della prima dotazione organica delle Aziende per il diritto allo studio universitario, ai sensi del comma 3 dell'art. 29 della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46, sono avviate da parte delle Aziende le procedure selettive di cui all'art. 3 riservate al personale in servizio presso di esse. La Giunta regionale può autorizzare l'elevazione, nei limiti del dieci per cento, della percentuale prevista nel suddetto art. 3 qualora nel processo di riorganizzazione ricorrano condizioni particolari di riqualificazione professionale.

2. La facoltà di richiedere di permanere nell'organico regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 39 della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46, resta sospesa sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento delle Aziende per il diritto allo studio.

Art. 17

Norma transitoria per i direttori generali

1. Le disposizioni previste dal comma 4 dell'art. 11 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, come modificato dall'art. 14, si applicano, previa loro richiesta e con effetto dalla data di stipulazione del contratto di direttore generale, ai dirigenti regionali cui tale incarico è stato conferito prima dell'entrata in vigore della presente legge. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

Avvio delle procedure concorsuali

1. L'avvio, per ciascuna qualifica funzionale, dei processi selettivi di cui all'art. 3 avviene contestualmente all'indizione del concorso pubblico per la medesima qualifica.

2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, definisce le modalità di integrazione delle procedure concorsuali e di selezione, al fine di ottimizzare i tempi di attuazione e le risorse finanziarie impegnate.

Art. 19

Tempestività ed economicità degli interventi

1. Ai fine di assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi e nella concessione delle provvidenze, l'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa in materia di appalti di servizi e, qualora risponda a criteri di economicità, per l'istruttoria tecnica degli interventi e per la fase relativa alla liquidazione dei contributi.

Art. 20.

Compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici

1. La Giunta regionale definisce i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego regionale tenendo conto dei seguenti criteri:

a) previsione di un compenso base da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire tre milioni in relazione alla qualifica funzionale dei posti messi a concorso;

b) previsione di un compenso a candidato correlato:

- 1) alla qualifica dei posti messi a concorso;
- 2) al numero dei candidati esaminati;
- 3) alla complessità della procedura concorsuale.

2. Il compenso di cui alla lettera b) del comma 1 può variare da un minimo di lire ottocento ad un massimo di lire trentamila a candidato. Tale compenso unitario è stabilito in maniera decrescente in funzione all'aumento del numero dei candidati.

3. Qualora le modalità concorsuali prevedano più di una selezione, esse sono considerate autonomamente ai fini del calcolo del compenso legato al numero di candidati esaminati.

4. I compensi spettanti ai componenti le Commissioni sono aumentati del venti per cento per il Presidente e ridotti del venti per cento per il segretario.

5. I compensi di cui al presente articolo possono essere rivalutati annualmente all'indice medio ISTAT relativo alle variazioni dei prezzi al consumo.

6. Ai componenti delle Commissioni di concorso non residenti nella città dove si svolgono le riunioni è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

Art. 21.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 21 gennaio 1982, n. 3;
- b) 11 dicembre 1986, n. 44;
- c) 3 maggio 1988, n. 15;
- d) 6 giugno 1989, n. 20;
- e) 16 novembre 1989, n. 41;
- f) 23 aprile 1992, n. 22;
- g) 5 gennaio 1993, n. 2.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articoli 17, 28, 30, 31 e 32 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27;

b) articoli 1, 2, 4, 5 commi 1 e 3, 9, 11 commi da 1 a 12, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 28, 29 comma 1, lettere da a) a e) e lettera i), 30, 31, 32, 40, 44, 45, 46, 49 e 52 della L.R. 28 ottobre 1987, n. 30;

c) articoli 3, 4 e 5 della L.R. 28 aprile 1988, n. 13;

d) articoli 1, 4, 8 e 11 della L.R. 13 maggio 1989, n. 13;

e) articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 27, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 41 commi 1, 2 e 3, 42, 44, 45, 46 e 47 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37;

f) articoli 8, 9, 10, 13, 14, 17 comma 2, e 19 comma 3 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.

3. La L.R. 21 gennaio 1982, n. 3 si applica sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 11.

Art. 22

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei fondi stanziati al Capitolo 4080 del Bilancio di previsione dell'esercizio 1996 e successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 16 gennaio 1997

LA FORGIA

97R0099

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1997 n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 29 gennaio 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia stato approvato con legge e comunque non oltre il 30 aprile 1997 il bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 1997 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, e nei limiti e modalità stabiliti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 (norme in materia di bilancio e contabilità) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 17 gennaio 1997

MORI

97R0280

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997 n. 2.

Modifiche ed integrazioni alle norme di organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 29 gennaio 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1994 N. 42

Art. 1.

Modifica dell'articolo 3

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 (disciplina delle U.S.L. e delle Aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale in attuazione dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993) è sostituito dal seguente:

«2. Il Direttore generale può assumere, con congrua motivazione, i provvedimenti in difformità dal parere preventivo obbligatorio, reso dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo».

Art. 2.

Modifica dell'articolo 5

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 42/1994 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora dalle verifiche e dai controlli effettuati risultino irregolarità il Collegio le contesta al Direttore generale, dandone comunicazione alla Giunta regionale».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 6

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 42/1994 sono inseriti i seguenti commi:

«3-bis. Alle riunioni del Comitato di cui al comma 3 partecipa una rappresentanza delle Conferenze di Ambito di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 (riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria), qualora si debbano esaminare questioni sanitarie a rilevanza sociale.

Le modalità di tale partecipazione sono definite nel regolamento di cui al comma 4.

3-ter. I rappresentanti degli Enti locali comunicano in sede di Conferenza le eventuali proposte degli organi assembleari dei rispettivi Enti qualora siano chiamati ad esprimersi su provvedimenti concernenti:

- a) formazione della rete ospedaliera;
- b) piano sanitario regionale;
- c) piano regionale dei servizi sociali;
- d) formazione dei distretti sanitari».

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 42/1994 è sostituito dal seguente:

«4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, nell'ambito delle funzioni attribuite alla Conferenza ai sensi dell'articolo 3 comma 14 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni, tenuto conto delle diverse realtà territoriali, adotta schemi di regolamento per disciplinare le modalità di funzionamento delle Conferenze stesse, nonché i rapporti con l'U.S.L. di riferimento. Nei predetti schemi di regolamento sono, altresì, fissate le funzioni e le modalità operative del Comitato di rappresentanza di cui al comma 3 garantendo nelle votazioni una adeguata rappresentatività ai Comuni con il maggior numero di abitanti».

Art. 4.

Inserimento di articolo

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 42/1994 è inserito il seguente:

«Articolo 6-bis (Conferenza sanitaria regionale delle autonomie locali). — 1. Per assicurare un efficace sistema di relazioni istituzionali e promuovere la collaborazione tra le autonomie locali che partecipano al conseguimento degli obiettivi e alla qualificazione del Servizio sanitario regionale è istituita la Conferenza sanitaria delle autonomie locali.

2. La Conferenza, nominata dal Presidente della Giunta regionale, è composta:

- a) dall'Assessore regionale alla sanità, che la presiede;
- b) dai Direttori generali delle Aziende sanitarie;
- c) dai componenti dei Comitati di rappresentanza nominati dalle Conferenze dei Sindaci ai sensi dell'articolo 6;
- d) dai rappresentanti delle Amministrazioni provinciali liguri;
- e) dai rappresentanti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico operanti sul territorio regionale;
- f) dai rappresentanti dell'Ente Ospedaliero «Ospedali Galliera» di Genova e dell'Ospedale «Evangelico Internazionale» di Genova.

3. La Conferenza si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi per esaminare, con riferimento al quadrimestre precedente, l'andamento del Servizio sanitario regionale. Almeno una volta all'anno la Conferenza si riunisce, altresì, per sentire le Organizzazioni sindacali, gli Ordini e collegi professionali ed altri organismi di tutela dei diritti del malato. Per particolari esigenze l'Assessore regionale alla sanità può convocare i componenti della Conferenza interessati all'erogazione dell'assistenza sanitaria in un dato ambito territoriale.

4. La Conferenza è sentita in occasione della predisposizione del Piano sanitario regionale di cui all'articolo 33; può formulare proposte di carattere generale in materia di programmazione sanitaria anche con riferimento all'integrazione delle attività sanitarie e socio-assistenziali.

5. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono disciplinate dalla stessa sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale».

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 8

1. L'articolo 8 della legge regionale 42/1994 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8 (Università). — 1. L'Università contribuisce alla elaborazione del Piano sanitario regionale, nell'ambito delle proprie competenze in materia di didattica e di ricerca, attraverso la formulazione di proposte nonché l'espressione di parere sulla proposta di Piano sanitario presentata dalla Giunta al Consiglio regionale.

2. L'apporto alle attività del Servizio sanitario delle facoltà di medicina ivi compresa la facoltà di veterinaria, nonché le specifiche esigenze del Servizio sanitario connesse alla formazione degli specializzandi, alla formazione del personale sanitario, infermieristico, tecnico e della riabilitazione nonché all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio stesso, sono regolamentati da appositi protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con l'Università, sulla base di uno schema approvato dal Consiglio regionale, sentiti i Direttori generali delle U.S.L. e delle Aziende ospedaliere e la Conferenza sanitaria regionale delle autonomie locali.»

3. I protocolli d'intesa determinano in particolare:

- a) il numero e la tipologia delle strutture universitarie che svolgono attività assistenziali;
- b) il numero e la tipologia delle strutture ospedaliere cui vengono affidate funzioni didattiche integrative di quelle universitarie;
- c) il dimensionamento complessivo nonché il numero degli istituti e cliniche ai quali è riconosciuto lo svolgimento di attività assistenziali e le modalità per cui è corrisposto il relativo finanziamento per lo svolgimento delle stesse;
- d) il personale, le attrezzature ed il materiale che le strutture universitarie utilizzano nelle attività assistenziali;
- e) l'individuazione delle strutture ospedaliere ed universitarie presso le quali si svolge la formazione degli specializzandi iscritti alle scuole universitarie di specializzazione;
- f) l'istituzione, sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, di corsi di specializzazione presso i presidi ospedalieri delle U.S.L. e le Aziende ospedaliere, purché le relative strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257;
- g) i criteri ed i principi generali per la formazione del personale sanitario, infermieristico, tecnico e della riabilitazione fermo restando che tale formazione, a norma dell'articolo 1 lettera o) della legge 23 ottobre 1992 n. 421, avviene in sede ospedaliera, presso altre strutture del Servizio sanitario ovvero presso strutture private accreditate.

4. Il protocollo d'intesa Regione-Università ha durata triennale e di norma coincide con la vigenza del Piano sanitario regionale.

5. I rapporti in attuazione del protocollo di intesa Regione-Università sono regolati con appositi protocolli tra l'Università, le U.S.L., le altre Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico da stipularsi entro centoventi giorni dalla data di esecutività dello stesso.

6. La stipulazione dei protocolli attuativi di cui al comma 5 è soggetta all'autorizzazione della Giunta regionale nei limiti stabiliti dalla presente legge.

7. Fatto salvo quanto stabilito al comma 6, sono soggetti al controllo preventivo e con le stesse modalità di cui all'articolo 35 gli atti che prevedono il coinvolgimento dell'Università in attività assistenziali.

8. È consentito, con idonea motivazione, costituire dipartimenti misti e dipartimenti assistenziali con partecipazione universitaria tra Università e Aziende sanitarie secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Ai dipartimenti cui partecipano strutture universitarie si applicano i medesimi criteri e le medesime modalità di controllo previsti per i restanti dipartimenti ospedalieri. In particolare le Aziende provvedono annualmente a verificare il funzionamento di tali dipartimenti.»

Art. 6.

Modifica dell'articolo 13

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 42/1994 la parola «sentite» è sostituita con le parole «d'intesa con».

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 42/1994 le parole «la nomina» sono soppresse.

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 16

1. L'articolo 16 della legge regionale 42/1994 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16 (*Articolazione organizzativa dell'U.S.L.*). — 1. L'organizzazione dell'U.S.L. è costituita da:

- a) centro di controllo direzionale;
- b) unità di gestione del sistema informativo automatizzato;
- c) aree dipartimentali articolate in dipartimenti e unità operative;
- d) presidi ospedalieri.

2. Il Direttore generale, sentito il Consiglio dei Sanitari, costituisce i dipartimenti, le unità operative, i nuclei operativi e i settori di attività di cui all'articolo 21 secondo quanto dallo stesso articolo previsto e tenuto conto di quanto indicato nella tabella «A» allegata alla presente legge.

3. Il Direttore generale, nell'ambito del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 31, prevede l'istituzione di specifiche unità operative per le attività infermieristiche, di servizio sociale professionale, di radiologia, di laboratorio e della riabilitazione motivando i casi in cui ritiene di non procedere a tale istituzione. Il Direttore generale può, altresì, prevedere l'istituzione di unità operative per le altre attività professionali. A tali adempimenti si provvede nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale con apposite direttive vincolanti.

4. Qualora, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal Piano sanitario regionale, nonché in relazione alle accertate esigenze dei cittadini ed alle risorse effettivamente a disposizione ovvero al fine di ottemperare a previsioni normative nazionali o regionali, si renda necessario ridurre o costituire unità operative, individuare settori di attività, nuclei operativi diversi da quelli indicati nella tabella «A», ovvero modificarne le competenze e le attribuzioni, il Direttore generale, sentito il Consiglio dei Sanitari, adotta una proposta organizzativa, assicurando l'articolazione delle strutture per funzioni omogenee, la comunicazione, l'interconnessione e il collegamento tra le diverse attività delle stesse, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) efficienza, efficacia;
- b) unitarietà e integrazione degli interventi sanitari erogati nel Distretto sanitario di base;
- c) rispondenza dell'articolazione organizzativa alle esigenze connesse all'applicazione delle metodiche di budget ed alla determinazione dei centri di costo previsti dalla legge regionale di finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre Aziende del Servizio sanitario regionale.

5. La proposta organizzativa di cui al comma 4, entro quindici giorni dalla sua adozione, è trasmessa alla Giunta regionale che la esamina ai fini dell'approvazione nei sessanta giorni successivi al ricevimento.

6. Il Piano sanitario regionale individua le U.S.L. in cui deve essere istituita una unità operativa di medicina legale. Il Piano sanitario regionale definisce altresì le modalità di raccordo funzionale tra l'Area dipartimentale attività di prevenzione e l'Istituto zooprofilattico Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta per il coordinamento delle attività di sanità pubblica.

7. Il Piano individua altresì le modalità di raccordo funzionale tra l'Area dipartimentale delle attività di prevenzione e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure istituita con legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 2, 3 e 13 della predetta legge.

Art. 8.

Modifica dell'articolo 17

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 42/1994 è inserito il seguente comma: 1-bis. Il Centro procede, altresì, alla costante verifica della qualità delle prestazioni e dei servizi offerti avvalendosi anche di apposite Commissioni professionali per la verifica e revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie (VRQ) costituite dai Direttori generali presso ogni Area dipartimentale. I risultati delle verifiche sono periodicamente comunicati alla struttura regionale di controllo di cui all'articolo 34-bis.»

Art. 9.

Modifica dell'articolo 19

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 42/1994 è aggiunto il seguente: «7. Ai dipartimenti costituiti nell'ambito delle Aree dipartimentali ai sensi della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite per i dipartimenti ospedalieri dagli articoli 23-bis, 23-ter e 23-quater.»

Art. 10.

Modifica dell'articolo 20

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 42/1994 è sostituito dal seguente:

«1. L'unità operativa è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e tecnico-operativa nell'ambito degli indirizzi e delle direttive emanati dal Direttore generale, dai Direttori sanitario e amministrativo, per quanto di rispettiva competenza, nonché dal responsabile del dipartimento, ove costituito.»

Art. 11.

Modifica dell'articolo 21

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 42/1994 è aggiunta la seguente lettera: «c) per le unità operative tecnico-professionali di cui all'articolo 16 comma 3, in un dipendente in possesso della qualifica più elevata nell'ambito della figura professionale specifica, propria dell'unità operativa.»

Art. 12.

Modifica dell'articolo 22

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 42/1994 la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) emana gli atti meramente esecutivi di quelli adottati dal Direttore generale, dal Direttore dell'Area dipartimentale e dal responsabile del dipartimento»;

2. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 42/1994 la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) risponde al Direttore generale, al Direttore dell'Area dipartimentale e al responsabile del dipartimento dell'attività svolta, della realizzazione dei programmi e dei progetti, della gestione del personale e delle risorse. Riferisce periodicamente al Direttore generale, al Direttore dell'Area dipartimentale e al responsabile del dipartimento su eventuali cause che abbiano ostacolato il regolare svolgimento delle attività.»

Art. 13.

Sostituzione dell'articolo 23

1. L'articolo 23 della legge regionale 42/1994 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23 (*Ospedale*). — 1. L'ospedale è la struttura dell'U.S.L. dotata delle attrezzature e del personale necessari per garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera e prestazioni medico specialistiche ambulatoriali ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio.

2. Il presidio ospedaliero della U.S.L. è costituito dall'accorpamento organizzativo e funzionale di due o più ospedali.

3. Alla costituzione dei presidi ospedalieri provvede il Direttore generale della U.S.L. sulla base di quanto stabilito dal Piano sanitario regionale o dai provvedimenti regionali in materia di organizzazione ospedaliera.

4. Il presidio ospedaliero ovvero l'ospedale non costituito in presidio hanno autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio della U.S.L..

5. L'autonomia funzionale e gestionale si esercita nei limiti stabiliti dalla programmazione regionale e dagli obiettivi fissati dal Direttore generale.»

Art. 14.

Inserimento di articoli

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 42/1994 sono aggiunti i seguenti:

«Articolo 23-bis (*Dipartimenti ospedalieri*). — 1. L'organizzazione ospedaliera deve essere basata sul modello dipartimentale.

2. Il dipartimento è l'aggregazione funzionale e organizzativa di più unità operative omogenee che svolgono attività affini o complementari. Nel dipartimento, dotato di autonomia tecnico funzionale, è assicurato il coordinato svolgimento delle funzioni di assistenza, formazione e aggiornamento, didattica, educazione ed informazione sanitaria.

3. Il modello organizzativo basato sui dipartimenti:

a) assicura il coordinamento tra le unità operative che ne fanno parte, l'unitarietà degli interventi, l'integrazione funzionale delle sue componenti organizzative, l'efficienza operativa, l'economicità di gestione;

b) garantisce l'interdisciplinarietà del lavoro, l'integrazione delle competenze e delle professionalità e promuove lo sviluppo delle conoscenze e della ricerca scientifica;

c) persegue la flessibilità organizzativa, la partecipazione del personale, lo sviluppo delle attività di aggiornamento professionale.

4. Fatti salvi i dipartimenti istituiti con legge o con altri provvedimenti amministrativi regionali il Direttore generale, sentito il Consiglio dei Sanitari, individua le componenti organizzative del dipartimento, fissa la composizione e costituisce i comitati direttivi.

5. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 3 il dipartimento può comprendere anche unità operative extra ospedaliere nonché unità operative appartenenti ad ospedali e presidi ospedalieri diversi. In tali casi il Direttore generale ovvero i Direttori generali interessati, qualora si tratti di dipartimenti interaziendali, definiscono, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, le modalità di funzionamento del dipartimento.

6. La Giunta regionale, tenuto anche conto degli indirizzi nazionali in materia, adotta direttive vincolanti per fissare ulteriori criteri operativi e organizzativi dei dipartimenti.

Art. 23-ter (*Responsabile del Dipartimento*). — 1. Ad ogni dipartimento è preposto un responsabile nominato, con atto motivato, dal Direttore generale dell'Azienda nell'ambito di almeno tre nominativi proposti dal Comitato direttivo di cui all'articolo 23-quater. Il responsabile del dipartimento deve essere titolare della responsabilità di una unità operativa ed appartenere al secondo livello dirigenziale. L'incarico ha durata triennale ed rinnovabile. Può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato.

2. Il responsabile del dipartimento ha autonomia decisionale nell'ambito delle linee programmatiche fissate dal Direttore generale nonché di quanto deliberato dal Comitato direttivo. In particolare il responsabile del dipartimento:

a) assicura il funzionamento del dipartimento;

b) promuove le verifiche periodiche sulla qualità, secondo il modello definito dal Comitato direttivo;

c) controlla la conformità delle attività dipartimentali agli indirizzi generali, definiti dal Comitato direttivo;

d) rappresenta il dipartimento nei rapporti con il Direttore generale, il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

e) gestisce le risorse attribuite al dipartimento secondo le indicazioni del Comitato direttivo del dipartimento. A tal fine relaziona annualmente al Direttore generale sulla loro utilizzazione.

3. Il responsabile del dipartimento è membro di diritto del Consiglio dei Sanitari istituito presso l'Azienda sanitaria di appartenenza, in aggiunta ai membri elettivi.

Art. 23-quater (*Comitato direttivo del Dipartimento*). — 1. Il Comitato direttivo del dipartimento, composto dai responsabili delle unità operative, dei moduli organizzativi e dei moduli funzionali, assicura la programmazione, l'organizzazione delle attività e le funzioni di coordinamento del dipartimento. Al Comitato sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni:

a) programmare la razionale utilizzazione del personale del dipartimento in una prospettiva di integrazione dipartimentale;

b) programmare la gestione delle attrezzature, dei presidi e delle risorse assegnate al dipartimento;

c) adottare linee guida e protocolli di indirizzo diagnostico-terapeutico;

d) stabilire modelli per la verifica e la valutazione della qualità dell'assistenza fornita;

e) proporre i piani di aggiornamento e riqualificazione del personale;

f) esaminare argomenti e proposte ritenuti di particolare rilevanza per le attività del dipartimento.

2. Il Comitato direttivo del dipartimento definisce le proprie modalità di funzionamento in un apposito regolamento adottato sulla base di uno schema tipo predisposto dal Direttore generale».

Art. 15.

Sostituzione dell'articolo 25

1. L'articolo 25 della legge regionale 42/1994 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25 (*Distretto sanitario di base*). — 1. Il Distretto sanitario di base costituisce l'articolazione territoriale dell'U.S.L. all'interno della quale sono erogate le prestazioni in materia di prevenzione singola o collettiva, diagnosi e cura, riabilitazione ed educazione sanitaria della popolazione che, per le loro caratteristiche, devono essere garantite in maniera diffusa sul territorio.

2. Il Direttore generale dell'U.S.L., previa intesa con la Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 6, determina il numero e i confini dei Distretti sanitari di base tenuto conto:

a) delle caratteristiche demografiche, geomorfologiche e sociali del territorio in modo da servire comunità omogenee di cittadini e da garantire la massima accessibilità alle prestazioni;

b) che il Distretto sanitario di base deve comunque essere ricompreso in uno degli Ambiti sanitari di cui all'articolo 26;

c) che in ogni Distretto sanitario di base devono essere previsti almeno una sede distrettuale, intesa come punto di riferimento per la popolazione relativamente alle attività svolte, nonché un responsabile di Distretto.

3. Il Direttore generale, sentito il Comitato di rappresentanza, di cui all'articolo 6 comma 3, definisce, altresì, le modalità di funzionamento ed individua le prestazioni da erogarsi nel Distretto sanitario di base secondo i criteri stabiliti dal Piano sanitario regionale.

4. La Conferenza di ambito di cui all'articolo 14 della legge regionale 21/1988 e il Direttore generale della USL provvedono alla definizione dei distretti sociali contestualmente alla definizione dei distretti sanitari di cui al comma 2 tenuto conto che deve essere garantita la corrispondenza tra uno o più distretti sociali con i distretti sanitari di base».

Art. 16.

Inserimento di articolo

1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 42/1994 è inserito il seguente:

«Articolo 25-bis (*Coordinamento delle attività socio-assistenziali e sanitarie*) — 1. La Giunta regionale emana ai sensi dell'articolo 34, tenuto conto dei principi e criteri fissati dal Piano sanitario regionale, apposite direttive al fine di garantire il coordinamento tra le attività sanitarie e quelle socio-assistenziali.

2. La Regione stabilisce la gestione coordinata o integrata dei servizi sanitari con i servizi socio-assistenziali e ne promuove la realizzazione attraverso la definizione di protocolli operativi tra le U.S.L. e gli Enti locali interessati».

Art. 17.

Modifica dell'articolo 26

1. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 42/94 è sostituito dal seguente:

«3. Il Direttore generale della U.S.L. costituisce gli ambiti sanitari d'intesa con la Conferenza dei Sindaci sulla base dei criteri stabiliti dal piano sanitario generale.»

2. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 42/1994 è sostituito dal seguente:

«5. Il Consiglio regionale a seguito dei criteri stabiliti dal piano sanitario regionale ai sensi del comma 3 individua gli ambiti di gestione dei servizi sociali garantendo la coincidenza territoriale degli stessi con gli ambiti sanitari».

Art. 18.

Sostituzione dell'articolo 27

1. L'articolo 27 della legge regionale 42/1994 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27 (*Struttura dell'Azienda ospedaliera*). — 1. L'Azienda ospedaliera è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi articolati per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate. Le modalità per l'applicazione di tali principi sono definite con legge regionale.

2. L'organizzazione dell'Azienda ospedaliera è definita secondo quanto stabilito dall'articolo 23 relativamente ai presidi ospedalieri delle U.S.L.

3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario si avvalgono di apposite strutture amministrative e sanitarie definite dal Direttore generale nell'ambito del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 31.

4. In presenza di particolari e motivate esigenze derivanti dalla complessità organizzativa dell'Azienda, il Direttore sanitario, previo assenso del Direttore generale, può delegare l'esercizio delle funzioni igienico-sanitarie ad un medico del secondo livello dirigenziale in possesso della prescritta idoneità nazionale.

5. Nell'Azienda ospedaliera sono costituiti il centro di controllo direzionale, l'unità di gestione del sistema informativo automatizzato e le unità operative necessarie allo svolgimento dei compiti relativi alla gestione amministrativa dell'Azienda stessa. Tali ultime unità operative sono raggruppate in un'area dipartimentale ed alle stesse si applicano le disposizioni previste per le unità operative delle U.S.L.. Il modello organizzativo dell'Azienda deve, altresì, prevedere, nel rispetto delle direttive vincolanti adottate dalla Giunta regionale e secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 16, l'istituzione di unità operative specifiche.

6. La Giunta regionale adotta direttive per la costituzione presso ogni Azienda ospedaliera di un Servizio di medicina legale».

Art. 19.

Modifica dell'articolo 29

1. Il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 42/1994 è sostituito dal seguente:

«3. Nel Consiglio dei Sanitari dell'Azienda ospedaliera Ospedale S. Martino di Genova in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina e chirurgia è assicurata la presenza delle componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse».

Art. 20.

Sostituzione dell'articolo 30

1. L'articolo 30 della legge regionale 42/1994 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30 (*Piante organiche*). — 1. I Direttori generali delle U.S.L. e delle Aziende ospedaliere determinano le piante organiche nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 30 ed in fase di prima applicazione dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni di legge adottate in materia.

2. In attesa della determinazione delle piante organiche ai sensi del comma 1 i Direttori generali delle U.S.L. e delle Aziende ospedaliere garantiscono le attività di istituto assegnando il personale in dotazione alle varie strutture previste dalla presente legge, sulla base di criteri e di modalità definiti nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni.

3. Al personale che risulti in esubero a seguito della determinazione delle piante organiche ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 comma 5 del decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni, nonché le disposizioni di legge adottate in materia.».

Art. 21.

Sostituzione dell'articolo 31

1. L'articolo 31 della legge regionale 42/1994 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31 (*Potere di organizzazione*). — 1. Al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia, la speditezza e la rispondenza alle esigenze assistenziali dell'attività svolta, i Direttori generali, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni e dalla presente legge, adottano un apposito regolamento di organizzazione.

2. Con il regolamento di organizzazione di cui al comma 1 i Direttori generali delle U.S.L. e delle Aziende ospedaliere provvedono, in particolare, per quanto di rispettiva competenza:

a) all'individuazione e all'organizzazione dei Distretti e degli Ambiti di cui agli articoli 25 e 26;

b) alla organizzazione del centro di controllo direzionale di cui all'articolo 17 e dell'unità di gestione del sistema informativo automatizzato di cui all'articolo 18;

c) all'organizzazione delle unità operative, dei nuclei operativi e all'individuazione dei settori di attività di cui all'articolo 21 determinandone le competenze;

d) alla determinazione delle attribuzioni dei responsabili delle componenti organizzative definendo al contempo i rapporti intercorrenti tra le componenti stesse;

e) alla organizzazione su base dipartimentale dei presidi ospedalieri ovvero degli ospedali non costituiti in presidio ai sensi dell'articolo 23;

f) all'individuazione delle strutture amministrative e sanitarie di cui al comma 5 dell'articolo 24 e al comma 3 dell'articolo 27.

3. Nell'adozione del regolamento di organizzazione i Direttori generali tengono conto rispettivamente dei principi di cui agli articoli 16, 23, 23-bis, 23-ter, 23-quater nonché delle problematiche connesse all'applicazione delle metodiche di budget e dei principi di contabilità analitica definiti dalla legge regionale di finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre Aziende del Servizio sanitario regionale.

4. Il regolamento di Organizzazione è adottato dai Direttori generali, sentite anche le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

Art. 22.

Modifica dell'articolo 33

1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 42/1994 è sostituito dal seguente:

«2. Il Piano sanitario regionale, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, fissa, in coerenza con il Piano sanitario nazionale, i principi e gli obiettivi della programmazione sanitaria definendo in particolare i livelli di assistenza, da assicurare in condizioni uniformi sul territorio regionale, i progetti obiettivi e le azioni programmate da realizzare, i criteri generali per l'organizzazione dei Distretti e degli Ambiti sanitari».

2. Al comma 4, dell'articolo 33 della legge regionale 42/1994 è aggiunta la seguente lettera:

«d) la rideterminazione delle componenti organizzative e delle dimensioni operative del sistema di emergenza sanitario di cui alla legge regionale 5 maggio 1994 n. 24 (sistema di emergenza sanitaria)».

Art. 23.

Inserimento di articoli

1. Dopo l'articolo 34 della legge regionale 42/1994 sono inseriti i seguenti:

«Articolo 34-bis (*Struttura regionale per il controllo sulla gestione delle Aziende sanitarie*). — 1. Allo scopo di garantire sull'intero territorio regionale livelli uniformi di assistenza la Regione adotta il metodo della verifica della qualità e della quantità dei servizi e delle prestazioni nonché del loro costo avvalendosi di un'apposita struttura regionale.

2. Alla struttura regionale per il controllo sulla gestione delle Aziende sanitarie deve essere attribuita una dotazione di personale dipendente adeguata sotto il profilo quantitativo e della professionali. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 8 settembre 1993 n. 45 (disciplina delle attività contrattuali della Regione), può consentire l'utilizzo di consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. La struttura provvede in particolare:

- a) alle valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti delle Aziende sanitarie;
- b) alla verifica della realizzazione degli obiettivi fissati a livello regionale;
- c) al riscontro della correttezza ed economicità della gestione delle risorse assegnate.

La struttura regionale provvede, altresì, su mandato della Giunta regionale, direttamente alle attività di ispezione e verifica di cui al comma 4 dell'articolo 34.

Alla istituzione e collocazione funzionale della struttura regionale di cui ai commi precedenti si provvede ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali).

Art. 34-ter (*Istituzione del Comitato sanitario regionale*). — 1. È istituito il Comitato sanitario regionale quale organismo di supporto tecnico e scientifico della Giunta regionale in materia sanitaria.

2. Il Comitato sanitario svolge funzioni di consulenza generale e tecnico sanitaria nonché di proposta, ove richiesto, in relazione alle attività di programmazione, indirizzo e coordinamento esercitate dalla Giunta regionale. Il Comitato esprime pareri motivati in ordine alle questioni esaminate.

3. Il Comitato sanitario è presieduto dall'Assessore alla Sanità o suo delegato ed è composto da nove esperti particolarmente qualificati in organizzazione sanitaria, epidemiologia, scienze mediche, scienze economiche e finanziarie, discipline statistiche, sociologiche.

4. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, su richiesta del presidente del Comitato, in relazione agli argomenti da trattare, rappresentanti delle Aziende sanitarie, dell'Università, degli Istituti scientifici, degli Enti ospedalieri convenzionati, dirigenti e funzionari regionali, esperti esterni.

5. Le modalità di funzionamento del Comitato e i compiti di segreteria sono definiti dalla Giunta regionale.

6. I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

7. Ai componenti del Comitato spettano le indennità di cui alla tabella «A» allegata alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20).

Articolo 34-quater (*Istituzione dell'Osservatorio epidemiologico regionale*). — 1. È istituito in via permanente l'Osservatorio epidemiologico regionale, con il compito di fornire alle strutture preposte alle funzioni sanitarie e socio-sanitarie le informazioni epidemiologiche necessarie per la gestione dei processi di programmazione, indirizzo e coordinamento, valutazione dell'efficacia degli interventi attuati dalle Aziende sanitarie.

2. L'Osservatorio fornisce all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente figure le informazioni epidemiologiche necessarie allo svolgimento dei fini istituzionali.

3. La Giunta regionale definisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nel rispetto in particolare dei seguenti obiettivi:

- a) monitorare lo stato di salute della popolazione con particolare riferimento alle patologie a rilevanza sociale;
- b) analizzare i fattori di rischio;
- c) valutare gli esiti degli interventi del sistema sanitario in termini di miglioramento della salute;
- d) contribuire alla conoscenza dei bisogni sanitari della popolazione;
- e) promuovere l'utilizzazione di tale conoscenza ai vari livelli di governo del sistema;
- f) garantire il collegamento funzionale con tutte le strutture che assolvono ai compiti di cui al comma 1».

Art. 24.

Sostituzione dell'articolo 35

1. L'articolo 35 della legge regionale 42/1994 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35 (*Controllo sugli atti*) — 1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti delle U.S.L. e delle Aziende ospedaliere:

- a) bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico annuale, bilancio consuntivo di esercizio;
- b) determinazione complessiva della pianta organica del personale;
- c) piani, programmi e progetti previsti dalla legge regionale che disciplina il finanziamento, la gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle U.S.L. e delle Aziende ospedaliere;
- d) regolamento di organizzazione e sue modificazioni;
- e) atti di attuazione delle direttive vincolanti regionali.

2. La Giunta regionale esercita il controllo sugli atti di cui al comma 1 entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna comunicazione al riguardo, gli atti si intendono approvati.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere interrotto per una sola volta se prima della scadenza la Giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante; in tal caso, dal momento della ricezione degli atti richiesti, che devono pervenire entro trenta giorni a pena di decadenza, decorre un nuovo periodo di venti giorni. La richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante è comunque obbligatoria prima della pronuncia di non approvazione da parte della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale con apposita direttiva vincolante fissa le modalità ed i tempi per la trasmissione degli atti soggetti a controllo.

5. Tutti gli atti adottati dai Direttori generali delle U.S.L. e delle Aziende ospedaliere sono affissi in apposito albo istituito presso i predetti enti.

6. Per l'Ospedale Galliera, le norme del presente articolo valgono in quanto compatibili con le previsioni dell'articolo 4 comma 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni».

Art. 25.

Modifica dell'articolo 37

1. Il comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 42/1994 è sostituito dal seguente:

«4. In attesa della nomina del nuovo Direttore generale le relative funzioni sono svolte secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.».

Art. 26.

Modifica dell'art. 39

1. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 42/1994 è sostituito dai seguenti:

«4. Le unità operative per i sistemi informativi automatizzati del livello locale sono coordinate a livello regionale da apposita struttura individuata secondo quanto stabilito dagli articoli 5 e 10 della legge regionale 26/1994.

5. I sistemi di gestione del personale, del bilancio, del controllo della spesa farmaceutica, dell'anagrafe sanitaria, della fornitura di beni e servizi, dei centri di prenotazione utilizzano procedure unificate».

Art. 27

Modifica dell'articolo 50

Il comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 42/1994 è sostituito dal seguente:

«1. In attesa del Piano sanitario regionale i criteri per l'organizzazione dei Distretti sanitari sono definiti della tabella «B» allegata alla presente legge».

Il comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 42/1994 è soppresso.

CAPO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 10 MAGGIO 1993 N. 20, 8 FEBBRAIO 1995 N. 10 E 6 GENNAIO 1988 N. 21.

Art. 28.

Modifica dell'allegato «A» della legge regionale 20/1993

1. Nella legge regionale 10 maggio 1993 n. 20 (ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali) allegato A, le parole «U.S.L. n. 3 GENOVESE sede amministrativa; Genova centro» sono sostituite dalle seguenti «U.S.L. n. 3 GENOVESE sede amministrativa; Genova».

Art. 29.

Inserito di articolo nella legge regionale 10/1995

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 8 febbraio 1995 n. 10 (finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle U.S.L. e delle altre Aziende del S.S.R.) è inserito il seguente: «Articolo 17-bis (Forme di collaborazione e unioni di acquisto).

1. La Giunta regionale, avvalendosi dell'attività istruttoria dell'Ossevatorio dei prezzi e indagini comparative sui prezzi di cui all'articolo 20, può definire linee programmatiche, di intervento, di aggregazione nonché operative in materia di approvvigionamento di beni e servizi.

2. Le Aziende sanitarie possono associarsi al fine di conseguire facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi nel rispetto delle forme e con le modalità previste dalla vigente legislazione, le Aziende sanitarie possono altresì associarsi per la gestione di servizi di interesse comune.

3. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche ai contratti di acquisto di cui al comma 2»

Art. 30.

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 21/1988

1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 (riordino e programmazione dei Servizi sociali della Regione Liguria) è abrogato.

CAPO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.

Presidi sociali e sanitari per la tutela della salute mentale di cui all'articolo 8 della legge regionale 39/1988

1. I Presidi sociali e sanitari non ospedalieri per la tutela della salute mentale di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 1988 n. 39 (organizzazione dei Servizi di salute mentale delle Unità Sanitarie Locali) possono erogare prestazioni curative e riabilitative esclusivamente nei confronti delle persone che sono ospitate nelle predette strutture alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla completa realizzazione del Progetto Obiettivo «Tutela della salute mentale 1994-1996» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994.

2. Le persone diverse da quelle di cui al comma 1 che necessitano di trattamenti psichiatrici sono assistite ed usufruiscono delle prestazioni rese dalle restanti strutture e unità operative delle Aziende sanitarie preposte alla tutela della salute mentale.

Art. 32.

Coordinamento di norme regionali

1. La legge regionale 20 dicembre 1978 n. 60 (individuazione degli ambiti territoriali e gestione dei servizi sociali e sanitari) è abrogata a decorrere dall'emanazione da parte del Consiglio regionale, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 26 della legge regionale 42/1994, dei criteri per l'individuazione degli ambiti sanitari e delle disposizioni per garantire la coincidenza degli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali con gli ambiti sanitari.

Art. 33.

Disposizioni finali

1. La Giunta regionale adotta lo schema tipo di cui all'articolo 6 bis comma 5 della legge regionale 42/1994, come previsto dalla presente legge, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

2. La Giunta regionale adotta le direttive vincolanti per la determinazione dei principi generali concernenti unità operative tecnico-professionali di cui all'articolo 16 comma 3 della legge regionale 42/1994, come modificato dalla presente legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

3. I Direttori generali delle Aziende sanitarie adottano il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 31 della legge regionale 42/1994, come modificato dall'articolo 21 della presente legge, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

4. La Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 34-bis comma 4 e 34-quater comma 3, come inseriti dall'articolo 23 della presente legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 42/1994, come modificato dall'articolo 26 della presente legge, sono attuate dal Consiglio regionale con direttiva vincolante da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La tabella «A», allegata alla legge regionale 42/1994, è sostituita dalla tabella «A» allegata alla presente legge.

Art. 34.

Disposizioni transitorie sul personale

1. In considerazione delle situazioni che potranno verificarsi a seguito dell'adozione dei provvedimenti di razionalizzazione e ristrutturazione della rete ospedaliera in conformità ai contenuti del decreto legge 17 maggio 1996 n. 280, convertito in legge 18 luglio 1996 n. 382, il personale delle Aziende sanitarie può essere trasferito alle Istituzioni sanitarie riconosciute di cui all'articolo 9 della legge regionale 42/1994 e viceversa, secondo le procedure stabilite dalla vigente normativa, purché le predette Istituzioni abbiano chiesto ed ottenuto l'equiparazione richiamata all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle U.S.L.).

Art. 35.

Disposizione transitoria sulla realizzazione del sistema informativo

1. In fase di prima applicazione la realizzazione tecnica dell'assetto organizzativo del sistema informativo informatizzato di cui all'articolo 39 della legge regionale 42/1994, come modificato dalla presente legge, è garantita dalla Giunta regionale attraverso l'individuazione di modalità operative che consentano l'utilizzazione prioritaria delle componenti tecniche e organizzative già esistenti.

Art. 36.

Consiglio dei Sanitari dell'Azienda ospedaliera di S. Martino)

1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla modifica del Regolamento regionale 26 aprile 1995 n. 2 (regolamento del Consiglio dei Sanitari delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 15 e 29 della legge regionale 8 agosto 1994 n. 42) in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 comma 3 della legge regionale 42/1994, come modificato dalla presente legge.

2. Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» provvede, nei successivi trenta giorni, agli adempimenti conseguenti.

Art. 37.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 34-ter della legge regionale 42/1994, come inserito dalla presente legge, si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 0495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali» del bilancio di previsione regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 20 gennaio 1997

MORI

(*Omissis*).

97R0281

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997 n. 3.

Integrazione alla legge regionale 7 luglio 1994 n. 35 «Nuove norme in materia di inquinamento atmosferico e rete di rilevamento della qualità dell'aria».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 29 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Integrazione dell'articolo 4 della legge regionale 35/1994

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 luglio 1994 n. 35 (nuove norme in materia di inquinamento atmosferico e rete di rilevamento della qualità dell'aria) dopo le parole «di cui all'articolo 13» sono inserite le seguenti parole: «fatte salvo quanto disposto dall'articolo 4-bis».

Art. 2.

Inserimento di articolo

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 35/1994 è inserito il seguente:

«Articolo 4-bis (Autorizzazione in via generale per attività a ridotto inquinamento). — 1. La Giunta regionale, relativamente alle attività a ridotto inquinamento atmosferico, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 (modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989) definisce i requisiti tecnico costruttivi e gestionali che devono essere rispettati ai fini dell'acquisizione della autorizzazione in via generale per le costruzioni di impianti, nonchè la modulistica per la predisposizione della dichiarazione di cui al comma 2.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1, il titolare dell'impresa dichiara al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti, sulla base della modulistica predisposta, la rispondenza del progetto di attività ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali definiti dalla Giunta regionale e la sua compatibilità con le prescrizioni del vigente strumento urbanistico generale del Comune ove ricade l'area interessata dall'attività.

3. La Provincia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione, ne verifica la congruità con i requisiti tecnico costruttivi e gestionali. Decorso tale termine senza che siano intervenute ulteriori comunicazioni da parte della Provincia, il titolare dell'impresa si intende autorizzato in via generale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, alla costruzione ed all'avviamento dell'impianto, fatta salva la acquisizione della concessione edilizia o di altri atti di assenso prescritti dalla legge.

4. Il titolare dell'impresa, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio dell'impianto, ne dà comunicazione alla Provincia e al Comune territorialmente competenti.

Entro i quindici giorni seguenti alla messa in esercizio dell'impianto, il titolare dell'impresa comunica alla Provincia i dati relativi alle emissioni effettuate per un periodo continuativo di dieci giorni decorrenti dall'inizio dell'attività.

Alla comunicazione deve essere allegata copia del certificato di agibilità dei locali e degli impianti rilasciato dal Comune o titolo equipollente e copia dell'attestazione di conformità dell'impianto elettrico.

5. Decorsi ventiquattro mesi dal rilascio ex lege dell'autorizzazione in via generale senza che l'impianto sia messo in esercizio, la stessa autorizzazione viene dichiarata decaduta dalla Provincia.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 15 del D.P.R. 203/1988".

Art. 3.

Norma transitoria

1. La Giunta regionale definisce con appositi atti i requisiti tecnico costruttivi e gestionali per le costruzioni di impianti di cui al comma 1 dell'articolo 1, nonché la modulistica per la predisposizione della dichiarazione di cui al comma 2, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 20 gennaio 1997

MORI

97R0282

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997 n. 4.

Modificazione alla legge regionale 14 settembre 1993 n. 50, recante norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990 n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 29 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Integrazione dell'articolo 2

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 50/1993, sono aggiunti i seguenti commi:

«4. bis Sono assoggettati all'autorizzazione le prestazioni ed i trattamenti di cui all'articolo 1 della legge 4 gennaio 1990 n. 1, compresi quelli svolti presso alberghi, palestre, clubs, circoli privati e centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali.

4. ter Al fine del rilascio di tale autorizzazione per le attività di cui al comma 4. bis, che si svolgono temporaneamente in connessione con iniziative promozionali, non si applica quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 della presente legge».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 20 gennaio 1997

MORI

97R0283

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1997, n. 3.

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), già modificata dalla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 78.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 7 del 4 febbraio 1997)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

1. L'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), come modificato dall'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 78, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Contributi finanziari*). — 1. I contributi finanziari per gli oneri di funzionamento dei Gruppi consiliari e per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze, nonché per l'organizzazione di convegni e conferenze per diffondere le conoscenze sull'attività dei Gruppi stessi e promuovere la partecipazione sulle questioni di competenza del Consiglio regionale, sono erogati a favore dei rispettivi capigruppo nelle seguenti misure fisse mensili:

- a) lire 1.800.000 per componente, fino al quinto;
- b) lire 1.300.000 per componente, dal sesto al decimo,
- c) lire 1.100.000 per componente, a partire dall'undicesimo.

2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in relazione all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'Istituto nazionale di statistica nel mese di dicembre, rispetto al mese di dicembre del precedente biennio.»

Art. 2.

1. In deroga a quanto previsto all'art. 1, limitatamente alla decima legislatura:

- a) ai Gruppi composti da un solo consigliere esistenti alla data del 30 giugno 1996 è attribuito l'importo di lire 2.500.000 fisse mensili;
- b) in caso di aggregazione tra Gruppi successivi alla data del 30 giugno 1996, al Gruppo risultante dall'aggregazione è attribuito, qualora più favorevole, un contributo pari alla somma dei contributi spettanti a ciascuno dei gruppi aggregati ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6/1986, come indicato dall'art. 1 della L.R. 78/1990.

2. L'aggiornamento previsto dall'art. 4, comma 2, della L.R. 6/1986, come modificato dalla presente legge, non si applica nel corso della decima legislatura.

Art. 3.

1. I contributi sono erogati, nella misura e con le modalità previste agli articoli 1 e 2, a decorrere dal 1° luglio 1996.

Art. 4.

1. La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 135.000.000 per l'anno 1997 e in annue lire 90.000.000 per gli anni successivi, grava sul bilancio del Consiglio regionale ed è ricompresa negli stanziamenti già iscritti sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997/1999 al cap. 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale).

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 gennaio 1997

VIÉRIN

97R0228

REGIONE PIEMONTE

REGOLAMENTO REGIONALE 9 gennaio 1997, n. 1.

Regolamento regionale recante disposizioni sul trasferimento dei campioni biologici tra strutture private di laboratorio.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del 15 gennaio 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni dirette a normare il trasferimento dei campioni biologici da struttura privata di laboratorio operante sul territorio regionale autorizzata ai sensi di legge ad altra struttura pubblica o privata parimenti autorizzata ed operante sul territorio regionale in attuazione dell'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984) così come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 24 luglio 1996, n. 50.

Art. 2.

Condizioni per il trasferimento campioni

1. In attuazione di quanto disposto all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 novembre 1991 ed all'art. 1 della legge regionale 50/1996, è consentito il trasferimento di campioni biologici relativi a prestazioni di diagnostica di laboratorio ad elevata tecnologia e/o impegno professionale da una struttura privata, operante sul territorio regionale autorizzata ai sensi di legge, ad un'altra struttura pubblica o privata parimenti autorizzata ed operante sul territorio regionale, alle seguenti condizioni:

a) i laboratori generali di base non possono trasferire nessun campione biologico dell'attività autorizzata. Possono invece trasferire campioni relativi ad analisi eseguibili in settori specializzati di altri laboratori;

b) i laboratori con settori specializzati possono trasferire campioni relativi ad analisi eseguibili in altri settori specializzati per i quali non possiedono l'autorizzazione prevista dalla normativa vigente. Possono altresì trasferire campioni relativi ad analisi eseguibili nei propri settori, se tali analisi, per la loro saltuarietà e per l'elevata tecnologia e/o impegno professionale necessario, richiedono, per la loro corretta esecuzione, l'invio ad un altro laboratorio di cui al primo capoverso particolarmente specializzato nell'attività analitica in oggetto;

c) sono fatti salvi i casi di forza maggiore che giustifichino il trasferimento presso altro laboratorio, per una parte consistente di attività. Tali eventi, riconducibili a inagibilità parziale del laboratorio o a mancato funzionamento della strumentazione, devono riguardare

solo una parte del laboratorio stesso, e devono essere comunque limitati al tempo strettamente necessario per la loro soluzione e comunque non superiore ad una settimana lavorativa. Tale situazione eccezionale deve essere comunicata all'Azienda regionale USL competente per territorio. Se l'intera attività analitica deve essere sospesa il laboratorio opererà la necessaria chiusura dandone comunicazione alla competente Azienda U.S.L. e all'Amministrazione regionale e non potrà avvalersi del trasferimento di campioni.

Art. 3.

Modalità trasmissione campioni

1. Tutti i campioni biologici devono essere inviati da un laboratorio all'altro a mezzo di un vettore privato.

2. Per campioni biologici si intendono tutti i materiali di origine umana o animale, tra i quali sono gli escreti, i secreti, il sangue ed i suoi componenti, i tessuti ed i loro fluidi, che vengono trasportati a scopo diagnostico.

3. I contenitori (provette, flaconi, ecc.) per i campioni devono essere a tenuta; nessun materiale deve rimanere sulla parete esterna dopo che il tappo è stato chiuso.

4. Ogni contenitore contenente il campione da esaminare deve essere etichettato con i dati di riconoscimento del paziente, fatto salvo la necessità di anonimato previsto da alcune leggi di settore.

5. Per evitare perdite o versamenti nell'ambiente e per mantenere idonea temperatura, i contenitori dei campioni devono essere trasportati all'interno di altri contenitori a tenuta, a prova d'urto, muniti di idonei supporti, a tenuta termostatica e quando necessario refrigerati ad idonea temperatura.

6. L'esterno del contenitore finale deve riportare l'indicazione del trasporto di sostanze potenzialmente infette.

Art. 4.

Responsabilità

1. La responsabilità del prelievo, della corretta conservazione e del trasporto del campione, nonché della consegna ed archiviazione del referto è attribuita al responsabile della struttura cui accede l'utente.

2. La responsabilità del referto è attribuita al responsabile del centro specializzato e/o di riferimento che esegue l'indagine. Tale responsabile deve inoltrare il proprio referto al laboratorio richiedente.

3. La refertazione al paziente è effettuata dal laboratorio che ha eseguito il prelievo, consegnando il referto di cui al comma 2, in copia originale congiuntamente a quello degli esami effettuati in proprio.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. I laboratori sono tenuti a comunicare all'Assessorato alla Sanità e all'Azienda sanitaria regionale USL territorialmente competente, il numero e la denominazione degli esami fatti eseguire presso altri laboratori. Tale comunicazione viene allegata alla statistica annuale che i laboratori sono già tenuti a presentare in ottemperanza dell'art. 8, primo comma, lettera a) della legge regionale 55/1987. In detta statistica i laboratori inseriranno unicamente il numero e la denominazione degli esami effettivamente eseguiti. I laboratori che hanno eseguito esami su materiale proveniente da altri laboratori sono tenuti ad elencarli nella statistica annuale di cui all'art. 8, primo comma, lettera a), legge regionale 55/1987.

2. L'Azienda sanitaria regionale USL, territorialmente competente, ai sensi dell'art. 16 legge regionale 55/1987, è tenuta ad effettuare la massima vigilanza affinché le disposizioni del presente regolamento siano rispettate da parte delle strutture interessate.

3. I laboratori privati titolari di contratto-convenzione con le Aziende sanitarie regionali USL provvederanno al pagamento diretto delle competenze al laboratorio che ha eseguito l'attività analitica e addebitano all'Azienda sanitaria regionale USL, con la quale ha stipulato contratto l'importo quantificato secondo le tariffe previste dal d.m. 7 novembre 1991 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. L'addebito deve essere corredato dalla comunicazione di cui al comma 1.

Art. 6.
Sanzioni

1. Chiunque trasferisca campioni biologici non rientranti nella casistica prevista dall'art. 2 o con modalità di trasporto difformi rispetto a quelle previste dall'art. 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

2. La sanzione di cui sopra deve essere comminata in conformità ai principi e alle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Torino, addì 9 gennaio 1997

GHIGO

97R0132

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 5.

Assistenza ospedaliera in forma indiretta presso centri privati italiani di altissima specializzazione non accreditati.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 24 gennaio 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assistenza ospedaliera in strutture private non accreditate

1. L'assistenza in forma indiretta per prestazioni effettuate in regime di ricovero presso centri privati italiani di altissima specializzazione non accreditati è erogata dalle Aziende unità sanitarie locali secondo la disciplina prevista dalla presente legge.

2. I cittadini residenti nella regione Toscana e iscritti negli appositi elenchi presso le Aziende unità sanitarie locali hanno diritto a prestazioni assistenziali presso le strutture di cui al comma 1 nei limiti, nelle forme e secondo le procedure previste dall'art. 3, con esclusione di quanto contenuto nel comma 11, della legge regionale 6 aprile 1993, n. 23, per i cittadini che hanno necessità di prestazioni di ricovero presso centri di altissima specializzazione all'estero.

3. La misura del rimborso è quella stabilita per i ricoveri all'estero presso i centri di altissima specializzazione, fino all'emanazione di apposito provvedimento da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta.

Art. 2.

Norma transitoria

1. I cittadini residenti nella regione Toscana e iscritti negli appositi elenchi presso le Aziende unità sanitarie locali che, successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione 21 dicembre 1995, n. 527 concernente «Piano sanitario regionale 1996-98», abbiano fruito di prestazioni di ricovero presso centri privati italiani di altissima specializzazione non accreditati possono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avanzare istanza, corredata dalla cartella clinica concernente il ricovero, da altra documentazione sanitaria ritenuta utile e dalla documentazione delle spese sostenute, alla Azienda unità sanitaria locale di iscrizione per ottenere l'erogazione delle prestazioni assistenziali, come previsto dall'art. 1, comma 2.

2. L'Azienda unità sanitaria locale sottopone il caso all'esame del competente centro regionale di riferimento che esprime il giudizio di merito previsto dall'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 23/1993.

3. L'Azienda unità sanitaria locale eroga il rimborso previsto sulla base della valutazione, effettuata dal centro regionale di riferimento, della sussistenza, dei presupposti, delle condizioni nonché del parere sulle spese rimborsabili.

4. I cittadini che abbiano fruito di prestazioni assistenziali di ricovero in forma indiretta ai sensi del piano sanitario regionale 1996-98, parte quarta, paragrafo 9, e della deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 1996, n. 549, possono avanzare istanza, qualora siano stati affetti da una delle patologie per le quali è prevista l'assistenza ospedaliera all'estero in forma indiretta, al fine di ottenere l'eventuale integrazione economica, rispetto all'ammontare della tariffa già ottenuta a titolo di rimborso, secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3.

5. Ai cittadini che si trovano in regime di ricovero alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, fino alla dimissione, le disposizioni di cui al piano sanitario regionale 1996-98, parte quarta, paragrafo 9, ed allegato 8, salva la facoltà del cittadino di avvalersi del disposto di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

Norma finale

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera le classi di patologie e prestazioni che possono essere fruiti presso centri privati di altissima specializzazione in Italia, nel rispetto del seguente criterio direttivo:

individuazione del grado di risposta delle strutture sanitarie toscane accreditate alle esigenze di prestazioni di cui alla presente legge.

2. Il paragrafo 9 della parte quarta e l'allegato 8 del piano sanitario regionale 1996-98, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 1995, n. 527, cessa di produrre effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge in attesa che, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 25 della legge regionale 2 gennaio 1995, n. 1, il Consiglio regionale provveda ad adottare apposita deliberazione modificativa del piano sanitario regionale nelle parti sopra indicate, anche in data anteriore alla scadenza del periodo di validità della citata deliberazione Consiglio regionale n. 527/1995.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 22 gennaio 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 17 dicembre 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 18 gennaio 1997.

97R0256

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 6.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.) IV variazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio 1996.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 24 gennaio 1997*)

(*Omissis*).

97R0257

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 7.

Semplificazione delle procedure in materia di pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 3 del 24 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La presente legge disciplina la comunicazione e la pubblicità dei prezzi dei servizi e delle caratteristiche delle strutture turistiche ricettive e degli stabilimenti balneari, in seguito tutti denominati strutture, ai fini della trasparenza dei prezzi e delle prestazioni, nonché della loro verificabilità da parte degli utenti.

2. Ai fini della presente legge si definiscono strutture:

- a) gli alberghi;
- b) le residenze turistico-alberghiere;
- c) i campeggi e le mini aree di sosta;
- d) i villaggi turistici;
- e) i residence;
- f) gli esercizi di affittacamere;
- g) le case e appartamenti per vacanze;
- h) le case per ferie;
- i) gli ostelli per la gioventù;
- l) i rifugi alpini;
- m) i rifugi escursionistici;
- n) gli stabilimenti balneari.

Art. 2.

Attribuzione delle funzioni

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge non espressamente riservate alla Regione, fatte salve le competenze delle capitanerie di porto per quanto riguarda gli stabilimenti balneari.

Art. 3.

Modalità e contenuti della comunicazione

1. I titolari o i gestori, ove previsti dalle vigenti norme, comunicano alla Provincia i prezzi dei servizi, nonché le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture, fatte salve le competenze delle capitanerie di porto a cui gli stabilimenti balneari inviano le loro comunicazioni relative ai prezzi.

2. La comunicazione è redatta in conformità del modello approvato dalla Giunta regionale, contenente la descrizione delle caratteristiche della struttura, l'elencazione delle attrezzature, dei servizi ed i relativi prezzi.

3. La Giunta regionale può impartire disposizioni tecniche per la comunicazione dei dati in via telematica.

Art. 4.

Termine di presentazione della comunicazione

1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, è fatto obbligo di comunicare entro il 1° ottobre di ogni anno i prezzi massimi che intendono praticare dal 1° gennaio dell'anno successivo, nonché le caratteristiche delle strutture. Non vi è obbligo di comunicazione in relazione ai prezzi o alle caratteristiche che non siano variati rispetto alla comu-

nicazione precedente. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati è anticipata al 1° dicembre dell'anno in corso.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, hanno facoltà di presentare, entro il 1° marzo di ogni anno, una comunicazione suppletiva dei prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno, se variati in aumento.

3. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione deve essere effettuata entro la data di inizio dell'attività.

4. In caso di cessione della struttura il titolare o gestore subentrante deve trasmettere alla Provincia la comunicazione dei prezzi solo in caso di variazione di quanto comunicato dal gestore uscente.

Art. 5.

Informazioni

1. La Provincia trasmette su supporto magnetico, alla Regione e all'ENIT, entro il 30 novembre di ogni anno, le comunicazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture presentate entro il 1° ottobre, nonché entro il 30 aprile, le comunicazioni suppletive presentate entro il 1° marzo.

Art. 6.

Pubblicità dei prezzi e informazioni all'interno dell'esercizio

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura deve essere tenuta esposta e perfettamente visibile, anche senza esplicita richiesta del cliente, una tabella riepilogativa, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, dei prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso, nonché delle caratteristiche della struttura, conformi all'ultima, comunicazione.

2. In ogni camera o unità abitativa deve essere esposto, in luogo ben visibile, un cartellino contenente le informazioni relative al prezzo massimo del pernottamento ed ai servizi offerti nell'anno in corso, redatto secondo il modello approvato dalla Giunta regionale.

3. Le informazioni sulle caratteristiche delle strutture, diffuse con qualsiasi mezzo, devono essere conformi ai dati comunicati alla Provincia in base alle disposizioni della presente legge.

4. La pubblicizzazione con qualsiasi mezzo, di offerte che praticano prezzi inferiori a quelli comunicati deve riportare chiaramente il periodo di validità, nonché le eventuali condizioni relative ai soggetti destinatari delle offerte stesse. In assenza di tali indicazioni, l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno.

5. Il trattamento di pensione o di mezza pensione è erogato esclusivamente previa richiesta del cliente, al momento della prenotazione o contestualmente all'arrivo presso la struttura ricettiva.

Art. 7.

Sanzioni amministrative

1. È soggetto a sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di lire 100.000 a un massimo di lire 600.000 la comunicazione incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variata rispetto alle precedenti comunicazioni.

2. È soggetta a sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di lire 300.000 a un massimo di lire 1.800.000 la mancata esposizione della tabella o la esposizione che non sia perfettamente visibile, nonché la compilazione della stessa incompleta rispetto al modello predisposto dalla Giunta regionale ovvero in contrasto con quanto comunicato alla Provincia. La sanzione è ridotta della metà nel caso della mancata esposizione o della esposizione non completamente visibile o della compilazione incompleta del cartellino di cui all'art. 6, comma 2.

3. È soggetta a sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di lire 600.000 a un massimo di lire 3.600.000:

- a) l'esposizione di prezzi superiori a quelli comunicati;
- b) il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3, o il mancato rispetto delle condizioni previste dalle offerte di cui all'art. 6, comma 4.

4. È soggetta a sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di lire 1.000.000 a un massimo di lire 6.000.000 l'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati.

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui ai commi precedenti, ancorchè diverse tra loro, nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate e si applica la sanzione accessoria della chiusura della struttura da tre a trenta giorni.

Art. 8.

Vigilanza e irrogazione delle sanzioni

1. La Provincia esercita la vigilanza, accerta le violazioni e irroga le sanzioni di cui alla presente legge secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85.

2. Sono fatte salve le competenze di vigilanza delle capitanerie di porto per quanto riguarda gli stabilimenti balneari.

3. I proventi delle sanzioni sono introitati dalla Provincia nel cui ambito territoriale si è verificata la violazione. Le somme introitate sono destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 9.

Osservatorio regionale dei prezzi delle strutture ricettive

1. Al fine di disporre di un quadro completo e costante sull'andamento dei prezzi dell'offerta ricettiva è istituito l'Osservatorio regionale dei prezzi delle strutture ricettive. La Regione istituisce l'Osservatorio previo coinvolgimento delle associazioni di categoria del settore e delle associazioni per la tutela dei consumatori e con la partecipazione delle Province.

2. Per l'operatività dell'Osservatorio, la Regione si avvale delle Province, delle Aziende di promozione turistica, delle associazioni di categoria del settore, dei consorzi costituiti tra imprese ricettive più rappresentative e delle associazioni per la tutela dei consumatori.

3. Il Consiglio regionale con le Direttive di attuazione previste dall'art. 4 della legge regionale 14 novembre 1996 n. 84 «Interventi a sostegno della qualificazione dell'offerta turistica complessiva», definisce le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio.

4. Alle spese necessarie per l'istituzione e per l'operatività dell'Osservatorio si fa fronte utilizzando gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per le attività di cui al Titolo III, Capo III, della legge regionale n. 84/96.

Art. 10.

Norma transitoria

1. La presente legge si applica per la pubblicizzazione dei prezzi a valere dal 1998.

2. La determinazione e la comunicazione dei prezzi delle strutture avvenute sulla base della normativa vigente per l'anno 1997 conservano validità fino al 31 dicembre 1997 e comunque fino alla completa attuazione delle procedure di cui alla presente legge.

Art. 11.

Abrogazioni

È abrogata la legge regionale 30 maggio 1988, n. 40 «Norme in materia di prezzi per le strutture ricettive gestite da imprese turistiche»;

2. Le seguenti disposizioni di leggi regionali sono abrogate:

a) gli articoli 20 e 21 della legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79, «Disciplina e classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici», e successive modificazioni;

b) le parole «e dell'articolo 20» contenute nel secondo alinea dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale n. 79/81;

c) il terzo alinea dell'articolo 4 e l'articolo 20 della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1, «Disciplina della strutture ricettive extra-alberghiere», e successive modificazioni.

Art. 12.

Norma finale

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere applicazione le norme incompatibili con la presente legge.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 22 gennaio 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 17 dicembre 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 18 gennaio 1997.

97R0258

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1997, n. 8.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.). Esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 1997. Autorizzazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 24 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.), ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977 n. 28 art. 100, in quanto applicabile all'I.R.P.E.T. secondo il disposto dell'art. 19 comma 5 della legge regionale 29 luglio 1996 n. 59, è autorizzato a gestire provvisoriamente, comunque non oltre il 31 marzo 1997, il bilancio per l'anno finanziario 1997, già approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'I.R.P.E.T. con la delibera 256 del 27 novembre 1996 e depositato presso il Consiglio regionale, fin quando lo stesso sia approvato con apposita legge regionale secondo gli stati di previsione e con le modalità previste dalla delibera di approvazione.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 22 gennaio 1997

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 17 dicembre 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 18 gennaio 1997.

97R0259

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1997, n. 5.

Rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1995.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 3 del 18 gennaio 1997)**(Omissis).*

97R0202

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1997, n. 6.

Disciplina dei centri di attività motorie.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 4 del 22 gennaio 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
GENERALITÀ

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione Basilicata, nella sua azione di promozione, coordinamento e di sviluppo della pratica delle attività motorie, stabilisce le procedure, gli standards e i requisiti essenziali per l'apertura e la gestione degli impianti di attività ginniche e di formazione fisica.

Art. 2.

Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge sono stabilite le seguenti definizioni:

a) «Centro di Attività Motorie» (CAM): ogni struttura, palestra e impianto sportivo, in cui vengono esercitate lezioni o corsi, individuali e collettivi, di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona, nelle diverse condizioni e fasce d'età;

b) «utenti»: le persone che possono usufruire contemporaneamente dei servizi e delle attrezzature del CAM;

c) «personale»: i soggetti abilitati a impartire lezioni e dirigere corsi individuali e collettivi all'interno di un CAM;

d) «area di attività»: ciascuno spazio interno al CAM, delimitato o meno, destinato a specifica e distinta attività motoria.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

gli impianti sportivi scolastici e le palestre pubbliche, qualora siano sede di attività per l'Educazione fisica previste dai Programmi del Ministero della pubblica istruzione, di attività sportive disciplinate dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI;

le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

3. L'elenco delle discipline riconosciute dal CONI di cui al comma 2 è riportato nell'allegato «A» che forma parte integrante della presente legge.

Art. 3.

Domanda di autorizzazione all'esercizio o alla trasformazione

1. L'autorizzazione all'apertura di ogni nuovo CAM, o alla gestione di quelli già operanti, viene rilasciata dal Comune a seguito di un accertamento della documentazione allegata alla domanda e dei requisiti di cui al successivo Titolo II.

2. La domanda di autorizzazione, in regola con la legge sul bollo, dovrà contenere:

a) generalità del richiedente, ovvero del gestore in caso di società, di associazioni o enti;

b) ubicazione e sede del CAM;

c) dichiarazione sostitutiva di notorietà del richiedente, o del gestore, dalla quale risulti che le attività da svolgersi presso il CAM, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione, rispetteranno le norme riportate nella presente legge, anche in caso di parziale o totale modifica delle attività stesse e delle attrezzature;

d) generalità e titoli professionali del personale impiegato.

3. Alla domanda di autorizzazione per l'esercizio di un CAM è allegata la seguente documentazione:

a) planimetrie e sezioni dei locali almeno in scala 1:100;

b) documentazione tecnica relativa all'impianto igienico-sanitario, elettrico, termico e di trattamento dell'aria ai sensi della legge 46/90, e relativa certificazione da parte dell'ASL territorialmente competente, attestante la conformità alle vigenti norme;

c) certificato dei Vigili del Fuoco, ove necessario, in relazione al numero di utenti, attestante la conformità del CAM alle vigenti norme di sicurezza;

d) certificato di collaudo statico ed attestazione rilasciata da ingegnere o architetto iscritto da almeno 10 anni all'Albo professionale, relativo alle strutture portanti orizzontali, dalle quali risulti la capacità di massimo carico sopportabile per ogni mq.;

e) relazione tecnico-descrittiva, a firma autenticata del richiedente, dalla quale risultino le dimensioni e le caratteristiche degli attrezzi di oltre 150 Kg/mq di peso, nonché la differenza utile tra il carico massimo sopportabile dalle strutture portanti orizzontali e il peso dell'attrezzo per ogni mq.;

f) titoli di studio o attestati autenticati, riferiti al personale di cui all'art. 4, comma 1 e all'art. 12;

g) polizze assicurative di cui al successivo art. 8.

4. Qualora sia esibito il certificato di abitabilità e/o agibilità non risultano necessari i documenti di cui ai punti b), c), d) del precedente comma 3.

5. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio del CAM, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei successivi quindici giorni richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali.

6. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria e formula una proposta motivata. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale provvede entro i successivi trenta giorni.

7. L'autorizzazione comunale deve, tra l'altro, indicare il numero massimo ammissibile di utenti compresi nelle varie aree del CAM ed il possesso dei requisiti richiesti, ovvero l'avvenuto adeguamento in caso di impianti preesistenti; all'autorizzazione è allegato l'elenco del personale abilitato. L'autorizzazione e l'elenco sono affissi in maniera visibile nella zona di accesso al CAM.

TITOLO II

REQUISITI PER L'APERTURA E L'ESERCIZIO
DEI CENTRI DI ATTIVITÀ MOTORIE

Art. 4.

Personale

1. All'interno del CAM possono esercitare lezioni o dirigere corsi, individuali e collettivi esclusivamente i soggetti in possesso del diploma universitario dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), di cui alla legge 88/58.

2. Non sono ammesse all'interno del CAM prestazioni d'opera da parte di aiutanti o coadiutori del personale abilitato, i quali non abbiano i requisiti di cui al precedente comma 1, salvo quanto previsto dal successivo art. 12.

3. Possono svolgere attività di tirocinio all'interno del CAM gli studenti ISEF, purché regolarmente iscritti almeno al 2° anno di corso.

Art. 5.

Requisiti edilizi

1. Per l'apertura e l'esercizio al pubblico, ciascun CAM deve garantire i seguenti requisiti planimetrici e distributivi:

a) una o più aree di attività motoria che risultino al netto di spazi di deposito e di sgombero, di dimensioni non inferiori a:

4 mq. per utente nelle zone di attività a corpo libero;

6 mq. per utente nelle zone di attività con uso di macchinari o grandi attrezzi;

b) un vano di pronto soccorso idoneo al posizionamento di un lettino e dell'attrezzatura per il primo soccorso; tale vano può essere anche adibito ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario (attività amministrativa, archivio, ecc.);

c) almeno due servizi igienici e due spogliatoi, suddivisi per sesso, o almeno un servizio igienico e uno spogliatoio qualora si preveda la compresenza di utenti dello stesso sesso; complessivamente si dovrà garantire lo standard minimo di 1,5 mq. per utente ed un posto doccia per ogni 8 utenti;

d) un idoneo vano-spogliatoio per gli istruttori; nel caso di impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso l'uso degli spogliatoi e servizi degli utenti;

e) uno o più spazi di deposito e sgombero.

2. Le altezze minime dei locali del CAM non devono essere inferiori alle seguenti:

a) mt. 2,40 per gli ambienti adibiti a spogliatoi, servizi e corridoi;

b) mt. 3,00 per gli ambienti di attività motoria destinati ad un minimo di 50 utenti;

c) mt. 3,50 per gli ambienti di attività motoria destinati ad oltre 50 utenti.

3. In deroga ai punti b) e c) del comma precedente e limitatamente agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi ambienti per attività motorie di almeno mt. 2,70 di altezza, purché dotati di sistemi per il ricambio dell'aria e il ristabilimento di situazioni climatiche ottimali.

4. Tutti i locali e i servizi di cui al comma precedente devono essere adeguati alle norme per il superamento delle barriere architettoniche.

5. Nei CAM destinati alla pratica di attività motorie, soggetti alle norme della presente legge, non sono ammesse zone per spettatori, paganti o meno.

Art. 6.

Ubicazione

1. Ferme restando le norme di zonizzazione urbanistica del Comune, l'apertura di un CAM all'interno dei fabbricati ad uso promiscuo è consentita esclusivamente alle seguenti condizioni:

a) ubicazione al piano terra o seminterrato;

b) ubicazione non inferiore al primo piano interrato, né oltre il primo piano superiore fuori terra.

2. Qualora il numero di utenti superi le 50 unità, i locali adibiti a CAM devono essere ubicati necessariamente a piano terra, o almeno essere provvisti di idonea uscita diretta su cortili, terrazzi o spazi aperti.

3. Per i CAM con numero di utenti non superiore a 50 unità è consentito, nelle zone urbanistiche a ciò predisposte, l'impiego di coperture pressostatiche realizzate con materiali aventi caratteristiche di reazione al fuoco conformi alle norme del Ministero dell'Interno, con l'obbligo di realizzare adeguati sostegni in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento in caso di caduta di pressione.

Art. 7.

Aggiornamento requisiti

1. Qualora il titolare o il gestore di un CAM autorizzato e in esercizio intenda cambiare o aggiungere personale di cui agli artt. 4 e 12, nonché gli attrezzi di oltre 150 kg/mq, deve comunicare tempestivamente, e comunque non oltre i quindici giorni, al Sindaco del proprio comune, in carta semplice, l'avvenuto aggiornamento allegando a tale comunicazione i titoli professionali autenticati e relazione tecnico-descrittiva di cui all'art. 3, comma 3, punto e).

Art. 8.

Polizze assicurative

1. I CAM soggetti alle norme della presente legge devono garantire adeguata copertura assicurativa per eventuali infortuni degli utenti, causati dall'attività ivi espletata.

2. Il personale di cui agli articoli 4 e 12 deve godere di una copertura assicurativa professionale.

3. Le polizze assicurative di cui ai commi precedenti devono essere trasmesse al Comune dopo il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, contestualmente all'apertura del CAM.

TITOLO III

SANZIONI AMMINISTRATIVE - REVOCA E SOSPENSIONE
DELL'AUTORIZZAZIONE - AGGIORNAMENTO DATI

Art. 9.

Sanzioni amministrative e chiusura del centro

1. Chiunque gestisca un CAM, comunque denominato, ma rispondente alla definizione del precedente art. 2 in violazione delle norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 con l'obbligo di regolarizzazione entro mesi 3 dall'accertamento. Trascorso tale termine o in caso di reiterazione della violazione, l'autorità di vigilanza con provvedimento motivato dispone la revoca dell'autorizzazione o la chiusura dell'impianto. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso nelle forme di legge.

Art. 10.

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza venga accertato il venir meno di alcuno dei requisiti in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione, questa può essere sospesa per un periodo adeguato al ripristino delle condizioni violate, fino a un massimo di 180 giorni; l'esercizio del CAM potrà riprendere dopo l'avvenuta verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, dell'avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al Titolo II della presente legge.

2. Nella ipotesi di mancata osservanza delle prescrizioni nei termini prescritti, l'Amministrazione comunale revoca l'autorizzazione.

Art. 11.

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l'applicazione delle relative sanzioni sono di competenza dei Comuni che la esercitano in conformità alla legge n. 689 del 24 ottobre 1981, introitandone i relativi proventi.

2. I Comuni adeguano i propri Regolamenti Edilizi, qualora più restrittivi, alle norme di cui alla presente legge.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Operatori non in possesso del diploma ISEF

1. Coloro che, pur non essendo in possesso del diploma dell'ISEF, documentino di aver prestato attività lavorativa nella qualità di istruttori per almeno 36 mesi, negli anni dal 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, presso impianti soggetti alla presente normativa, possono essere impiegati, in qualità di coadiutori del personale di cui al precedente art. 4, previo superamento di appositi esami e a seguito di frequenza obbligatoria di corsi speciali di preparazione.

2. I corsi speciali di cui al comma 1° sono organizzati dal Dipartimento alla Formazione Professionale della Regione in un'unica sessione che comprenda non meno di 300 ore di parte teorica e almeno 200 ore di tirocinio guidato da svolgersi presso un CAM regolarmente autorizzato, che rilascerà attestato di frequenza.

3. I programmi dei corsi di parte teorica verteranno su:

principi di anatomia, igiene, fisiologia, biologia e pronto-soccorso; con lezioni ed esami finali a cura di laureati in Medicina e Chirurgia;

chinesiologia e metodologia di allenamento e di attività motorie, con lezioni ed esami finali a cura di soggetti in possesso del diploma universitario dell'ISEF.

4. A seguito degli esami di verifica, a tutti coloro che avranno conseguito esito positivo sarà rilasciato regolare attestato che darà la possibilità di operare in un CAM.

Art. 13.

Termine per l'adeguamento dei requisiti

1. Il termine di presentazione della domanda per l'adeguamento del personale di cui all'art. 12 è fissato in mesi 12 dalla data di entrata in vigore della presente legge, da presentarsi al competente Assessore della Regione Basilicata.

2. Il termine per l'adeguamento dei requisiti edilizi e prestazionali dei CAM in esercizio all'entrata in vigore della presente legge è fissato in anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Norma finale

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 21 gennaio 1997

DINARDO

(Omissis).

97R0203

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1997, n. 7.

Norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 4 del 22 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge contribuisce a realizzare la piena utilizzazione di un ambiente costruito, rispondente alle esigenze di tutti i cittadini indipendentemente dall'età e caratteristiche psico-fisiche al fine di garantire l'esercizio autonomo di ogni attività del vivere.

2. Per ambiente costruito, ai fini della presente legge, si intende l'insieme degli edifici e degli spazi architettonici ed urbanistici nonché le relative pertinenze ed infrastrutture.

Art. 2.

Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente legge sono volte all'eliminazione delle barriere architettoniche attraverso:

a) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni, degli spazi aperti al pubblico e di ogni altra attività edilizia;

b) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici ed aperti al pubblico esistenti, di proprietà dell'Amministrazione regionale, degli Enti Locali o delle Aziende Sanitarie Locali;

c) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti, di proprietà di privati;

d) interventi finanziari per l'acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati.

CAPO II

DISPOSIZIONI EDILIZIE

Art. 3.

Coordinamento con le norme edilizie

Le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato vigenti in materia di barriere architettoniche e le norme della presente legge dovranno essere recepite nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici comunali.

Art. 4.

Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione e cambio d'uso di interi edifici esistenti, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, per gli edifici pubblici, e delle prescrizioni tecniche emanate con decreto del Ministero dei

lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, gli edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica.

2. Le disposizioni di cui al 1° comma si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici di proprietà dell'Amministrazione Regionale, degli Enti locali e delle Aziende sanitarie locali, di edifici di edilizia residenziale pubblica e di edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato.

3. Il superamento delle barriere architettoniche dovrà essere garantito in ogni caso anche negli edifici, nei locali e negli spazi pubblici esistenti o di uso pubblico da individuarsi a cura della Regione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge tra quelli destinati a:

- esercizi di ospitalità;
- attività sportive, turistiche, ludiche e di spettacolo;
- attività di servizi, commerciali e produttive.

Gli interventi necessari dovranno essere realizzati entro tre anni dalla data del provvedimento regionale di individuazione degli edifici, dei locali e degli spazi esistenti.

4. Le prescrizioni tecniche di cui al 1° comma non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche ovvero per singoli volumi tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

5. Si intende per spazio aperto al pubblico ogni edificio o spazio recintato in cui l'accesso, subordinato o meno a determinate condizioni, è consentito ad un numero indeterminato di persona senza bisogno di invito o permesso.

CAPO III

INTERVENTI FINANZIARI NEGLI EDIFICI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 5.

Interventi finanziari per l'abbattimento delle barriere architettoniche

1. La Giunta regionale predispone piani di intervento finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici esistenti purché aperti al pubblico, di proprietà della Amministrazione regionale, degli Enti Locali territoriali o delle AA.SS.LL., nonché negli edifici privati esistenti purché di pubblico interesse, di proprietà di enti o associazioni non a scopo di lucro.

2. I piani di intervento elaborati con criteri di priorità e funzionalità, sulla base delle domande presentate al Dipartimento Assetto del Territorio - Ufficio Lavori Pubblici, entro il 31 marzo di ogni anno, dagli Enti locali territoriali, dalle AA.SS.LL. e, per i beni di proprietà dell'Amministrazione regionale, dal Dipartimento programmazione, bilancio, finanze e patrimonio, hanno durata triennale e possono essere aggiornati annualmente.

3. I piani di intervento sono approvati dal Consiglio Regionale.

4. La Regione, per gli interventi previsti nei piani di cui al 1° comma del presente articolo da attuarsi sugli edifici di proprietà degli Enti Locali territoriali o delle AA.SS.LL., interviene con contributi in conto capitale, sino alla concorrenza del 50% della spesa comprensiva dei costi di progettazione, appalto, esecuzione e direzione lavori.

5. All'esecuzione degli interventi previsti nei piani di cui al precedente 1° comma da attuarsi sugli edifici di proprietà dell'Amministrazione regionale, provvede il Dipartimento Assetto del Territorio.

Art. 6.

Modalità di erogazione dei contributi

Alla liquidazione del contributo a favore degli Enti Locali territoriali o delle AA.SS.LL. si provvede con le seguenti modalità:

a) 50% su presentazione da parte dell'Ente Locale territoriale o delle AA.SS.LL. del contratto di appalto, ovvero, nell'ipotesi di esecuzione di appalto, ovvero nell'ipotesi di esecuzione in economia, di una dichiarazione rilasciata dal Comune attestante l'avvenuto inizio dei lavori;

b) 40% su presentazione da parte dell'Ente Locale territoriale o delle AA.SS.LL. di stato di avanzamento dei lavori comprovante che il valore dei lavori già eseguiti è pari almeno al 50% dell'importo del progetto approvato;

c) 10% su presentazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

CAPO IV

ACCESSO AI CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI PREVISTI DAGLI ARTT. 9 E 10 DELLA LEGGE 13/1989 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1989 N. 62.

Art. 7.

Procedure per l'accesso al fondo statale

1. Ferme restando le norme di cui alla legge 13/1989, come modificata dalla legge 62/1989, nonché le prescrizioni tecniche di cui al D.M. Lavori Pubblici 236/1989, le domande per accedere al fondo statale previste al 1° comma dell'art. 10 della legge 13/1989 debbono essere presentate ai Sindaci dei Comuni in cui sono ubicati gli immobili sui quali devono essere effettuati gli interventi entro il 1° marzo di ciascun anno. L'Amministrazione Comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente di tutti i requisiti necessari per la concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori e alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili stabilisce il fabbisogno del Comune, calcolandolo in relazione all'importo complessivo dei contributi determinati in base ai criteri di cui al 2° comma dell'art. 9 della legge 13/1989, lo pubblica all'albo pretorio del Comune e lo invia all'Ufficio Lavori Pubblici del Dipartimento Assetto del Territorio con copia delle relative domande.

3. La Regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette al Ministero dei Lavori Pubblici, entro i successivi trenta giorni, la richiesta di partecipazione alla ripartizione del fondo di cui al 1° comma dell'art. 10 della legge 13/1989.

4. Le quote del fondo statale attribuite alla Regione sono ripartite tra i Comuni richiedenti con deliberazioni della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio.

5. Le domande di cui al 1° comma del presente articolo devono contenere:

- a) l'indicazione del soggetto avente diritto al contributo;
- b) la dichiarazione indicante il luogo di residenza del richiedente nonché il titolo di godimento dell'immobile;
- c) la descrizione delle opere da realizzare con il rilievo dell'esistente ed il costo del relativo intervento.

6. Alle domande di cui al 1° comma del seguente articolo devono essere allegati:

- a) certificato medico in carta libera attestante la menomazione;
- b) certificato attestante lo stato di inabilità del richiedente rilasciato da una delle Commissioni costituite presso gli Enti pubblici preposti all'accertamento ai sensi della vigente legislazione;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'ubicazione dell'abitazione, l'esistenza delle barriere architettoniche, le difficoltà di accesso e mobilità interna, l'eventuale erogazione di altri contributi concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera.

CAPO V

CONTRIBUTI INTEGRATIVI REGIONALI PER I SOGGETTI DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 13/1989.

Art. 8.

Contributi integrativi regionali

1. La Giunta regionale concede, ai soggetti che abbiano fatto richiesta di contributo ai sensi del 1° comma dell'art. 7 della presente legge, un contributo integrativo in conto capitale determinato ai sensi del 1° comma dell'art. 10. Non possono beneficiare dei contributi integrativi regionali coloro i quali hanno già ottenuto i contributi statali alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Hanno diritto ai contributi integrativi regionali i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi comprese quelle relative alla deambulazione e alla mobilità e alla cecità, ovvero coloro che li hanno a carico ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari.

Art. 9.

Accesso ai contributi integrativi regionali

1. Le domande presentate ai sensi del 1° comma dell'art. 7 della presente legge sono valide altresì per l'accesso ai contributi integrativi regionali.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma dell'art. 7 della presente legge, il Sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del Comune calcolandolo in relazione all'importo complessivo dei contributi in base ai criteri di cui al 1° comma del successivo art. 10, lo pubblica all'Albo pretorio del Comune e lo invia all'Ufficio Lavori Pubblici del Dipartimento Assetto del Territorio con copia delle relative domande.

3. La Giunta regionale, previo controllo tecnico della documentazione presentata, ripartisce i fondi di cui al precedente art. 8 tra i Comuni che ne abbiano fatto richiesta entro il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 10.

Determinazione ed erogazione contributi

1. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per importi fino a lire cinquemilioni. È aumentato del 50% della spesa effettivamente sostenuta per importi da lire cinquemilioni a lire diecimilioni. Per importi complessivamente superiori a lire diecimilioni il contributo è determinato nel 75% della spesa effettivamente sostenuta che non potrà eccedere l'importo di L.100 milioni. Al contributo complessivo così determinato va detratto l'eventuale contributo statale determinato ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della legge 13/89.

2. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite al Comune, assegna i contributi agli interessati che ne abbiano fatto richiesta.

3. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al Comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il Sindaco le ripartisce prioritariamente ai soggetti portatori di handicaps riconosciuti invalidi totali con la difficoltà di deambulazione dalle componenti AA.SS.LL. e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno, per insufficienza di fondi, restano valide per gli anni successivi.

4. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuta eliminazione delle barriere architettoniche esistenti.

CAPO VI

CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI INFORMATICI E TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

Art. 11.

Modalità d'accesso

1. La Giunta regionale concede un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta, fino ad un massimo di lire tre milioni, ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, per l'acquisto di strumenti informatici e tecnologicamente avanzati al fine di assicurare ai portatori di handicaps l'integrazione sociale e lavorativa.

2. Le domande concernenti la concessione dei contributi di cui al 1° comma devono pervenire all'Ufficio dei Lavori Pubblici del Dipartimento Assetto del Territorio entro il 31 marzo di ciascun anno.

Le domande devono contenere:

a) l'indicazione del soggetto avente diritto al contributo;
b) la descrizione dello strumento da acquistare ed il preventivo di spesa.

3. Alla domanda di cui al 2° comma devono essere allegati:

a) stato di famiglia;
b) copia autentica della dichiarazione dei redditi presentata da tutti i componenti il nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia;
c) certificato attestante lo stato di inabilità del richiedente rilasciato da una delle commissioni costituite presso gli Enti Pubblici preposti all'accertamento ai sensi della vigente legislazione;

d) relazione descrittiva a firma di un professionista abilitato o di un rivenditore autorizzato, riportante le caratteristiche dello strumento richiesto e le sue possibilità tecniche in relazione al possibile vantaggio del portatore di handicap;

e) certificato di un medico o di un psicologo ovvero di un assistente sociale, attestante il prevedibile beneficio personale e sociale derivante dall'uso dello strumento da acquistare, nonché l'idoneità del soggetto richiedente all'uso dello strumento stesso;

f) preventivo di spesa.

4. La relativa graduatoria verrà effettuata sulla base delle condizioni reddituali dei nuclei familiari dei richiedenti.

Le domande non soddisfatte sono ritenute prioritarie alle domande pervenute nell'anno seguente.

La graduatoria è approvata dalla Giunta regionale.

L'erogazione dei fondi è effettuata su presentazione della fattura o documento equipollente.

Non sono ammessi ai benefici di cui al presente articolo gli acquisti effettuati in data antecedente alla data di presentazione della domanda.

CAPO VII

NORME PROGRAMMATICHE

Art. 12.

Programmi di intervento comunali

1. I Comuni predispongono programmi finalizzati all'adeguamento dell'ambiente costruito ai sensi del precedente art. 1.

2. I programmi devono contenere:

a) il rilievo degli spazi, strutture ed edifici, sia pubblici che privati, aperti al pubblico, relativamente all'accessibilità e sicurezza di detti luoghi;

b) una relazione che illustri le azioni da realizzare nei vari settori ed i relativi programmi di intervento;

c) le schede relative dei singoli interventi con l'indicazione delle opere e dei relativi costi nonché dei tempi di realizzazione;

d) una relazione finanziaria indicante le fonti di reperimento necessarie.

3. I Comuni destinano una percentuale dei proventi annuali derivanti dalle concessioni edilizie, di cui alla legge n. 10/77 e delle sanzioni eventualmente applicate in materia urbanistica per la realizzazione dei programmi e dei relativi interventi previsti dal presente articolo.

4. La concessione di contributi e finanziamenti regionali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, è subordinata all'inclusione nel programma, previsto dal presente articolo, delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Ulteriori competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio, individua l'eventuale documentazione da presentare in aggiunta a quella prevista dall'art. 7 della presente legge.

Art. 14.

Abrogazione di norme

1. È abrogato il 3° comma dell'art. 16 della legge regionale 30 dicembre 1984, n. 38.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. In applicazione della presente legge, per gli interventi previsti ai Capi IV e V e VI si farà fronte con le disponibilità finanziarie esistenti sul cap. 7066 del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 e sullo stesso o corrispondente capitolo del bilancio 1997 in corso di approvazione.

2. Il 15% delle disponibilità di cui al comma precedente è destinato al finanziamento degli interventi previsti al Capo VI.

3. In caso di mancato utilizzo della somma prevista nell'anno per gli interventi di cui al Capo VI la stessa potrà essere utilizzata per gli interventi di cui ai Capi IV e V della presente legge.

3. Per gli anni successivi la spesa, quantificata con la rispettiva legge di Bilancio, farà carico allo stesso corrispondente capitolo e sarà utilizzata anche per fronteggiare le provvidenze di cui al Capo III.

Art. 16.

Pubblicazione

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 21 gennaio 1997

DINARDO

97R0204

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1997, n. 6.

Definizione dei confini fra i Comuni di Bosa e di Montresta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 6 del 23 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In conseguenza dell'accordo intervenuto tra i Comuni di Bosa e di Montresta, che determina l'attribuzione al Comune di Montresta di una porzione di territorio già facente parte del Comune di Bosa, i confini fra i detti Comuni sono ridefiniti ai sensi del Titolo II della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, così come risulta dalla relazione descrittiva e dalla planimetria allegate alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 gennaio 1997

PALOMBA

97R0221

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 7.

Norme a sostegno dei lavori socialmente utili. Misure volte a favorire il reimpiego presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi. Convenzione GEPI - Regione Sardegna. Attuazione del comma 7 dell'articolo 2 della legge 402/94 (Piano di rinascita).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 6 del 23 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Art. 1.

Progetti di lavori socialmente utili

1. L'Assessore regionale del lavoro, sulla base delle deliberazioni della Commissione regionale per l'impiego, è autorizzato a sostenere finanziariamente progetti dei lavori socialmente utili proposti dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, e di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 28 novembre 1996, n. 608, volti all'impiego dei lavoratori e dei disoccupati di lunga durata destinatari, ai sensi della vigente legislazione nazionale, degli interventi in materia di lavori socialmente utili, ivi compresi cicli formativi.

2. Ai lavoratori e ai disoccupati di lunga durata utilizzati nei progetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste in materia dalla vigente legislazione nazionale. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire:

a) in favore dei soggetti utilizzati nei progetti di cui sopra con la concessione di un sussidio integrativo mensile, la cui misura sarà annualmente determinata con proprio decreto dall'Assessore regionale del lavoro sentita la Commissione regionale per l'impiego, e sarà erogato secondo la normativa applicata dall'INPS per il sussidio statale, nonché con la concessione di un rimborso chilometrico per ogni giornata prestata in misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro aggiuntivo quando il sito lavorativo disti più di cinque chilometri dalla sede di residenza;

b) in favore dei soggetti attuatori dei progetti di lavori socialmente utili, con la concessione di contribuzioni per la gestione della parte non direttamente retributiva dei progetti limitatamente all'acquisto di equipaggiamento personale e attrezzature, la corresponsione di noli e le spese per le assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 451 del 1994. Tale contribuzione, rapportata al numero delle unità occupate, sarà determinata nella sua entità con proprio decreto annuale dell'Assessore regionale del lavoro previa deliberazione della Giunta regionale;

c) per i progetti a titolarità progettuale e attuativa dell'amministrazione regionale, oltre che con le provvidenze di cui ai punti a) e b), anche per la retribuzione di eventuali ore integrative non coperte dal sussidio statale e regionale e per il riconoscimento del trattamento di missione spettante ai dipendenti in ruolo. Per particolari progetti di cui al presente punto, riconosciuti di particolare rilevanza sociale con deliberazione della Giunta regionale, potranno essere riconosciuti anche tutti gli altri costi attuativi.

3. L'Assessore regionale del lavoro ha facoltà di disporre visite ispettive di verifica sull'effettiva attuazione dei progetti e di richiedere alle amministrazioni responsabili i risultati delle attività e l'utilità pubblica conseguita.

4. L'Assessore regionale del lavoro, sentita la Commissione regionale per l'impiego, predisporre piani mirati di politiche attive del lavoro per promuovere l'inserimento professionale dei giovani e dei disoccupati ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 451 del 1994, da proporre al Ministero del Lavoro per la loro approvazione.

Art. 2.

Progetti di lavori socialmente utili a finanziamento regionale

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere finanziariamente progetti per lavori socialmente utili per l'utilizzo dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, proposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 451 del 1994 e dell'articolo 1, comma 18, della legge n. 608 del 1996, nonché dalle società miste di cui al successivo articolo 6 della presente legge, al fine di creare opportunità di lavoro aggiuntive rispetto a quelle derivanti dalle quote del Fondo per l'occupazione di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, e di favorire lo sbocco dei progetti di lavori socialmente utili verso l'impiego e il reimpiego stabili.

2. Il sostegno finanziario a tali progetti, approvati dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi della legge n. 608 del 1996, non può protrarsi complessivamente oltre il termine di ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi per particolari condizioni con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore del lavoro, previa verifica dei risultati dei primi due anni.

3. Per l'attuazione dei progetti di cui sopra l'amministrazione regionale può intervenire in favore dei soggetti utilizzati:

a) con la concessione di un sussidio regionale in dipendenza della partecipazione ai progetti e a momenti formativi all'interno dei medesimi. La misura del sussidio è determinata per ciascun anno con decreto dell'Assessore del lavoro sentita la Commissione regionale per l'impiego e lo stesso è erogato secondo la normativa applicata dall'INPS per il sussidio statale di cui alla legge n. 608 del 1996;

b) con un rimborso chilometrico per ogni giornata prestata nella misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro aggiuntivo quando il sito lavorativo disti più di cinque chilometri dalla sede di residenza.

4. L'Amministrazione regionale, inoltre, può intervenire in favore dei soggetti attuatori dei progetti di cui al presente articolo con contribuzioni per la gestione della parte non direttamente retributiva dei progetti limitatamente all'acquisto di equipaggiamento personale e attrezzature, la corresponsione di noli e le spese per le assicurazioni obbligatorie, previste dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 451 del 1994. Tale contribuzione, rapportata al numero delle unità occupate, è determinata nella sua entità con decreto annuale dell'Assessore del lavoro, previa delibera della Giunta regionale. Sono a carico dei soggetti progettuali e attuatori tutte le altre spese relative ad eventuali ore integrative non coperte da sussidio regionale e le spese per l'attuazione dei progetti non coperte dalle contribuzioni di cui al presente comma.

5. Per i progetti a titolarità dell'Amministrazione regionale possono essere riconosciute tutte le spese di attuazione, nonché la retribuzione di eventuali ore integrative non coperte dal sussidio di cui al presente articolo e il trattamento di missione spettante ai dipendenti in ruolo.

Art. 3.

Abrogazioni

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1995, n. 15, sono abrogati.

2. Gli articoli 1, 2 e 3, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 23, sono abrogati.

3. Il comma 1 dell'articolo 1 e gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 21 novembre 1995, n. 32, sono abrogati.

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, è abrogata.

Art. 4.

Norma transitoria

1. In deroga a quanto disposto dal precedente articolo 3, per i progetti in essere all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni secondo le quali sono stati approvati e finanziati.

Art. 5.

Norma Finanziaria

1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è istituito un apposito Fondo per i lavori socialmente utili le cui risorse sono versate alla contabilità speciale denominata «Fondo sociale della Regione sarda» di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni.

Le dotazioni finanziarie saranno rispettivamente iscritte:

a) per gli interventi di cui all'articolo 1 in conto del capitolo 10136/01 del bilancio della Regione per gli anni 1997 e successivi;

b) per gli interventi di cui all'articolo 2 in conto del capitolo 10136/02 di nuova istituzione denominato «Progetti di lavori socialmente utili a finanziamento regionale», della legge finanziaria 1997 e del bilancio della Regione per gli anni 1997 e successivi.

2. Le dotazioni del Fondo per i lavori socialmente utili relative ai capitoli di cui al comma 1 saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.

TITOLO II

FONDO REGIONALE PER LE SOCIETÀ MISTE

Art. 6.

Fondo regionale per le società miste

1. La Regione, d'intesa con la GEPI e con l'INSAR, ai sensi della vigente legislazione nazionale (leggi 29 marzo 1995, n. 95 e 28 novembre 1996, n. 608), è autorizzata ad adottare iniziative volte a favorire la costituzione di società a partecipazione pubblica per l'espletamento dei servizi pubblici loro affidati.

2. Tali società devono procedere prioritariamente all'assunzione di lavoratori in possesso delle professionalità richieste, anche previa partecipazione ad appositi corsi di formazione finalizzata, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) siano stati alle dipendenze di GEPI in Sardegna e INSAR, per i quali resta a carico di dette società il compito del reimpiego;

b) siano o siano stati impiegati, o abbiano i requisiti per essere impiegati, nella realizzazione dei progetti dei lavori socialmente utili o nei corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale secondo la vigente legislazione nazionale.

3. Allo scopo di sostenere le iniziative volte al reimpiego dei lavoratori di cui al comma 2, l'Assessorato del lavoro predispone appositi corsi di formazione, d'intesa con la GEPI e con l'INSAR S.p.a., per la loro riqualificazione professionale.

4. I Comuni, le Province, i Consorzi di Comuni e Province e le altre forme associative proprie degli Enti locali territoriali in conformità con la normativa nazionale vigente (leggi n. 95 del 1995 e n. 608 del 1996) sono incentivati a costituire società per azioni con la GEPI e con l'INSAR e con soggetti privati che procedano all'assunzione con priorità dei lavoratori di cui al comma 2 per la gestione dei servizi pubblici locali.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, i Comuni, le Province, i Consorzi di Comuni e Province e le altre forme associative proprie degli enti locali territoriali, compatibilmente con la normativa nazionale vigente, sono incentivati, mediante appositi aumenti di capitale, a consentire l'ingresso della GEPI e dell'INSAR in società da essi partecipate.

6. La Regione, gli Enti ed Istituti Pubblici comunque denominati, soggetti a controllo, vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale, sono autorizzati, altresì, a stipulare convenzioni con le società di cui al comma 4, per la gestione dei servizi pubblici di loro competenza.

7. La Regione, ai fini della realizzazione delle iniziative di cui ai commi 4 e 5, è autorizzata ad erogare un contributo della quota di partecipazione al capitale iniziale dei soggetti ed enti ivi previsti.

8. Con successive leggi finanziarie verranno indicate le risorse regionali necessarie per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 7 con l'istituzione di apposito capitolo e la determinazione della misura percentuale.

TITOLO III

CONVENZIONE GEPI - REGIONE SARDEGNA - ATTUAZIONE DEL COMMA 7 DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 402/1994.

Art. 7.

Convenzione Regione-GEPI

1. La Regione, al fine di promuovere iniziative volte al reimpiego dei lavoratori di cui al comma 2 del precedente articolo 6 e per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 2 della legge 23 giugno 1994, n. 402 (Piano di Rinascita), è autorizzata, d'intesa col Governo Nazionale e compatibilmente col trasferimento alla GEPI S.p.a. delle rimanenti azioni dell'INSAR S.p.a. detenute dagli altri soggetti pubblici, a stipulare apposita convenzione con la GEPI S.p.a. avente per oggetto:

a) la determinazione degli obiettivi e l'entità delle risorse che la GEPI S.p.a. dovrà destinare per l'attuazione delle iniziative di impiego e di reimpiego da realizzare in Sardegna tramite l'INSAR S.p.a.;

b) la definizione dei rapporti Regione-Geipi e la costituzione di un organo di controllo Regione Geipi, esterno al consiglio di amministrazione dell'INSAR al quale affidare la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi e dell'utilizzo dei fondi;

c) l'attuazione delle disposizioni del comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 402 del 1994 anche a favore dei lavoratori disoccupati nel limite massimo del 50% per ciascuna iniziativa nonché in favore dei lavoratori in cerca di prima occupazione, mediante piani operativi territoriali che assicurino anche le infrastrutture ed i servizi reali per le imprese da realizzare nelle diverse aree per il reimpiego, individuando iniziative nei settori maggiormente rilevanti dello sviluppo economico della Sardegna, in armonia con le linee guida della programmazione regionale;

d) il passaggio all'INSAR S.p.a. per i compiti di impiego e di reimpiego, secondo le previsioni delle Leggi n. 402 del 1994 e n. 608 del 1996, dei lavoratori cassintegrati già a carico della GEPI S.p.a. in Sardegna;

e) la realizzazione di corsi di formazione imprenditoriale per favorire le scelte di autoimpiego e la costituzione di cooperative, destinati ai lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 6.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 gennaio 1997

PALOMBA

97R0222

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1997, n. 3.

Proroga del termine di decadenza dei comitati regionali di controllo e modifiche alle leggi regionali 3 dicembre 1991, n. 44, 12 novembre 1996, n. 41 e 9 dicembre 1996, n. 45. Norme per l'affidamento a commissari straordinari dell'amministrazione di enti. Modifica alla legge regionale 23 maggio 1991, n. 33.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 4 del 25 gennaio 1997)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È abrogato l'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 45.

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, così come sostituito dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, è aggiunto il seguente comma 3-bis:

«I componenti dei superiori organi in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, decadono il 30 aprile 1997».

3. Entro tale termine deve procedersi all'integrale rinnovo del medesimo organo di controllo.

4. Restano salvi i provvedimenti di controllo adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. È abrogato il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.

Art. 3.

1. Il divieto di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, non opera per i presidenti ed i componenti delle sezioni provinciali eletti alla sezione centrale.

Art. 4.

1. Nelle more dell'approvazione della legge che definisce i criteri per le nomine dei consigli di amministrazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1997, l'amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), dello Ente per lo sviluppo agricolo (E.S.A.), dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) e dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) è affidata a commissari straordinari.

2. I commissari straordinari di cui al primo comma sono nominati dal Presidente della Regione su proposta degli Assessori regionali proposti ai rami di Amministrazione di relativa competenza.

Art. 5.

1. È abrogato l'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33. Pertanto si applica la disciplina di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34.

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 gennaio 1997

PROVENZANO

*Assessore per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione*
D'ANDREA

Assessore regionale per gli enti locali
BURGARETTA APARO

97R0241

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1997, n. 2.

Istituzione nell'ambito dei posti della dotazione organica del ruolo regionale di un contingente ad esaurimento per gli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 6 del 28 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'ambito dei posti della dotazione organica complessiva del ruolo della Giunta regionale, risultati vacanti a seguito della rideterminazione operata ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 29/1993, e nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 3 della legge n. 537/1993, nonché dall'art. 22 della legge n. 724/1994, è istituito un contingente ad esaurimento degli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche di cui all'art. 5 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 57.

2. Detto contingente viene fissato in complessive 527 unità, e suddiviso per livelli funzionali secondo il seguente schema:

n. 95 per il livello funzionale 8°;

n. 288 per il livello funzionale 7°;

n. 60 per il livello funzionale 6°;

n. 84 per il livello funzionale 3°.

3. L'immissione nel contingente ad esaurimento viene effettuata con la posizione funzionale per la quale ha concorso, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, con la posizione funzionale iniziale e con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità.

Art. 2.

1. L'immissione nel contingente ad esaurimento degli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche avviene previo espletamento di un concorso interno riservato per titoli ed esame consistente in un colloquio sulla disciplina inerente l'attività svolta.

2. È ammesso a concorrere esclusivamente il personale di cui all'art. 5 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 57, in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, fatta eccezione per i limiti di età, e del titolo di studio corrispondente alla qualifica.

Art. 3.

1. Il personale in possesso dei requisiti per partecipare al concorso, dovrà presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda al Presidente della Giunta regionale, allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti stessi, il titolo di studio posseduto e gli atti formali dell'avvenuta sistemazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di utilizzazione presso gli enti alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 maggio 1990, n. 57.

Art. 4.

1. I candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti previsti dai precedenti articoli saranno ammessi al concorso riservato bandito per i diversi livelli di cui al precedente articolo 1.

Art. 5.

1. Il concorso dovrà essere bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta di determinazione dei diversi profili professionali delle modalità di espletamento e di composizione delle Commissioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico e del trattamento economico del personale regionale decorrono dalla data del provvedimento formale di inserimento nel contingente ad esaurimento, conseguente all'espletamento, con esito positivo, del concorso di cui al precedente articolo 5.

Art. 7.

1. Contestualmente all'inserimento nel contingente ad esaurimento, il personale è posto alle dipendenze funzionali delle Aziende Sanitarie Locali, per tutte le finalità previste dalla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5, sull'intero territorio di propria competenza.

Art. 8.

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato per l'anno 1996 in lire 22.000.000.000 (22 miliardi) si farà fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 4331104 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo all'esercizio 1996.

2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa è determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 24 gennaio 1997

NISTICÒ

97R0206

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1997, n. 3.

Integrazione a modifiche alla legge regionale del 24 febbraio 1979, n. 2, recante: «Disciplina degli interventi nelle zone della provincia di Reggio Calabria colpite dagli eventi sismici del marzo-aprile 1978».

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 6 del 28 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 2, è aggiunto il seguente comma: «È assegnata al Comune di Bova la somma di lire 2 miliardi per il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio sia pubblico che privato del centro storico».

Art. 2.

1. L'art. 11 della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 2, è così modificato: «Per provvedere alle indilazionabili esigenze di trasferimento del centro abitato di Ferruzzano, particolarmente colpito dagli eventi sismici del marzo-aprile 1978, il Comune interessato è autorizzato a bandire, entro novanta giorni, nei limiti di spesa assegnata, appalti-concorso per la progettazione ed esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme vigenti e di quelle dettate nei successivi articoli della presente legge.

2. Per la realizzazione dell'intervento è autorizzata la spesa di lire 6,5 miliardi.

3. Per provvedere alle indilazionabili esigenze di ristrutturazione e ricostruzione del centro abitato di Bova, gravemente colpito dagli eventi sismici, il Comune è autorizzato, previ gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 2/1979, a concedere ai privati cittadini aventi diritto, contributi finalizzati alla ricostruzione degli alloggi demoliti a causa degli eventi calamitosi.

4. Detti contributi sono limitati agli alloggi occupati all'epoca degli eventi richiamati.

5. I contributi potranno essere concessi fino all'ammontare massimo dei parametri contenuti nell'art. 7, primo comma, lettere a, b e e della citata legge regionale n. 2/1979.

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 2, è sostituito dal seguente: «L'ammontare del contributo per la ricostruzione non può superare la somma di lire 51 milioni, calcolata con gli indici ISTAT di rivalutazione della originaria somma di lire 15 milioni per ciascuna unità immobiliare e quello del contributo per riadattamento o ripristino, non può superare la somma di lire 27 milioni calcolata con gli indici ISTAT di rivalutazione della originaria somma di lire 8 milioni, per ciascuna unità immobiliare».

Art. 4.

1. L'art. 12 della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 2, è così modificato: «Qualora il fabbricato non possa essere ricostruito nello stesso sito di quello demolito in quanto cause di carattere tecnico-geologico lo impediscano, l'Amministrazione comunale potrà concedere, a domanda degli interessati, unitamente al contributo per la ricostruzione, anche un lotto di terreno urbanizzato che dovrà essere compreso all'interno del nuovo perimetro urbano.

2. Nell'ipotesi che l'Amministrazione non possa provvedere direttamente alla concessione del lotto di terreno, al privato avente diritto potrà essere concesso a titolo di incentivo per l'acquisizione e l'urbanizzazione del lotto, un ulteriore contributo forfettario di lire 10 milioni.

3. Per la realizzazione degli interventi è autorizzata la spesa di lire 2,5 miliardi.

4. Il Consiglio comunale di Bova è autorizzato, nel limite massimo di spesa di lire 500 milioni da prelevarsi dai 2,5 miliardi di cui al precedente comma, ad operare interventi secondo i criteri e le modalità previsti dalla stessa legge regionale n. 2/1979 per la ricostruzione, il riattamento o il ripristino di fabbricati privati ricadenti sul territorio rurale distrutti o danneggiati dagli eventi di cui all'art. 1 della legge regionale stessa.

Art. 5.

1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione Calabria ai sensi del decreto legge 26 maggio 1978, n. 225, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 27 luglio 1978, n. 394.

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 24 gennaio 1997

NISTICÒ

97R0207

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1997.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 22 gennaio 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge concernente il «Bilancio pluriennale per gli anni 1997/1999 e Bilancio di previsione per l'anno 1997» e della legge concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997)» e comunque non oltre il 30 aprile 1997, ad esercitare provvisoriamente il bilancio della Regione secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1997 presentato al Consiglio regionale il 12 dicembre 1996, come adeguato dalle disposizioni autorizzative di spesa della legge finanziaria per l'anno 1997 presentata al Consiglio regionale il 12 dicembre 1996, e come integrato in relazione agli atti di variazione al bilancio pluriennale per gli anni 1996/1998 divenuti esecutivi entro il 31 dicembre 1996.

2. Nel periodo di esercizio provvisorio di cui al comma 1 sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate. Sono altresì autorizzati l'impegno, entro i limiti di un dodicesimo dello stanziamento di spesa per ciascun mese o nei limiti della maggiore spesa

necessaria qualora si tratti di spese obbligatorie e d'ordine non suscettibili di frazionamento in dodicesimi o di spese relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea con vincolo di destinazione non generico, o spese per partite di giro di cui al Titolo IV dello stato di previsione della spesa.

3. Nel periodo dell'esercizio provvisorio sono, altresì, autorizzati i pagamenti delle somme impegnate sia in conto residui sia in conto competenza.

4. Nel periodo di esercizio provvisorio di cui al comma 1 sono autorizzate, altresì, variazioni di bilancio mediante l'emanazione dei decreti previsti dagli articoli 6, terzo comma, 11, sesto comma, 12, 13, 15, 21, primo e secondo comma, e 24 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge regionale concernente il «Bilancio pluriennale per gli anni 1997/1999 e Bilancio di previsione per l'anno 1997» presentato al Consiglio regionale il 12 dicembre 1996.

5. Le quote degli stanziamenti di spesa trasferite sulla competenza dei capitoli del bilancio per l'anno 1997, ai sensi del comma 4, sono impegnabili integralmente.

6. Ferma restando la validità degli impegni eventualmente già assunti entro il 31 dicembre 1996, ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 10/1982, gli stessi vengono computati al fine del rispetto del limite di impegnabilità di cui al comma 2 nel calcolo dei dodicesimi dello stanziamento per l'anno 1997 cui fanno carico.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 20 gennaio 1997

CRUDER

97R0152

DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Ralota, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merilani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaletto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Magliore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrere

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapeili, 4
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Caprignone, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Gallimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittorio, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEQ.
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaarmona, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 48 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 18

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalì, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Riccasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 28

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 440.000 - semestrale L. 250.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 360.000 - semestrale L. 200.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 100.000 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.500 - semestrale L. 60.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 236.000 - semestrale L. 130.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.000 - semestrale L. 59.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 231.000 - semestrale L. 126.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 950.000 - semestrale L. 514.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 850.000 - semestrale L. 450.000
---	---

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 2 0 9 7 *

L. 3.000